

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

480° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia (*)		
6 ^a - Finanze e tesoro	»	26
7 ^a - Istruzione	»	32
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	40
10 ^a - Industria	»	43
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	50

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag.	52
Riconversione industriale	»	59

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	67
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	68

CONVOCAZIONI	Pag.	69
--------------------	------	----

(*) Il riassunto dei lavori della seduta notturna della 2^a Commissione permanente (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 480° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 aprile 1990.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande.

1) *Doc. IV, n. 79*, contro il senatore Bruno Kessler per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale e all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il presidente MACIS informa che è stata ritualmente chiesta la restituzione del fascicolo per difetto di una condizione di procedibilità.

La Giunta riscontra quindi che la querela è stata rimessa e la remissione, accettata; conseguentemente delibera all'unanimità che la richiesta venga accolta e siano restituiti al magistrato gli atti del processo.

2) *Doc. IV, n. 86*, contro il senatore Roberto Meraviglia, per i reati di cui agli articoli 61, numero 1, 479 e 324 del codice penale (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, interesse privato in atti di ufficio).

Il presidente MACIS riassume la precedente discussione.

Intervengono i senatori CASOLI e CORRENTI.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) *Doc. IV, n. 87*, contro il senatore Calvi, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale; 13 e 21 della legge n. 47 del 1948; 31 della legge n. 103 del 1975 (diffamazione col mezzo della stampa e della televisione).

Il Presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

Intervengono i senatori MAZZOLA, FRANCHI, FILETTI, CASOLI, DI LEMBO, GALLO e il presidente MACIS.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Franchi di redigere la relazione per l'Assemblea.

4) *Doc. IV, n. 82*, contro il senatore Natali, i reati di cui agli articoli 317 del codice penale (concussione) e 7, ultimo comma, della legge n. 195 del 1974 (violazione di norme sul finanziamento dei partiti politici).

La Giunta rinvia la discussione.

5) *Doc. IV, n. 83*, contro il senatore Sirtori, per i reati di cui agli articoli 317 del codice penale (concussione) e 7, ultimo comma, della legge n. 195 del 1974 (violazione di norme sul finanziamento dei partiti politici).

La Giunta rinvia la discussione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

227^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro dell'interno Gava e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Viene dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Bossi, in materia di azioni popolari.

Il senatore GUIZZI ritira l'emendamento 7.2, che viene fatto proprio dal senatore GALEOTTI; tale emendamento prevede che l'azione popolare possa essere esercitata anche davanti al giudice ordinario.

Il senatore ACQUARONE ritiene che, mentre la sostituzione nell'esercizio di azioni a tutela di interessi legittimi trovi precedenti in alcune disposizioni legislative, la sostituzione nelle azioni vertenti su diritti soggettivi implica gravi problemi, anche con riferimento ai lunghi termini di prescrizione previsti per l'esercizio delle azioni civili.

Il senatore GALEOTTI reputa fondate le osservazioni esposte dal senatore Acquarone e ritira a sua volta l'emendamento.

Il senatore PONTONE illustra gli emendamenti 7.4 e 7.3 sempre in tema di azioni popolari.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore GALEOTTI, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 7.4, posto ai voti, viene respinto.

Anche l'emendamento 7.3, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore GALEOTTI, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore ACQUARONE fa proprio l'emendamento 7.5 presentato dal senatore Bossi, ed illustra un subemendamento allo stesso. Tale subemendamento tende a sostituire il comma 2 dell'articolo 7, chiarendo che il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune; la formulazione del comma 2, infatti, sembra prevedere una forma di intervento *iussu iudicis* che non appare in sintonia con i principi del processo amministrativo.

Aderisce a tali osservazioni il senatore SANTINI, che rileva come il comune potrebbe essere soggetto ad oneri finanziari non indifferenti qualora venisse chiamato in giudizio, anche contro la sua volontà.

L'emendamento 7.5, nella formulazione risultante dal subemendamento proposto dal senatore Acquarone, posto ai voti, viene approvato.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra l'emendamento 7.6, che, in tema di diritto d'accesso agli atti delle amministrazioni comunali e provinciali, mira a restringere la discrezionalità del sindaco o del presidente della provincia nella pronuncia del divieto di esibizione.

Su tale proposta intervengono il presidente ELIA (rileva che comunque il regolamento potrà tipizzare casi e modalità del divieto di esibizione), il senatore GUZZETTI e il senatore MANCINO (ritengono opportuno che sia lasciato un margine di discrezionalità al sindaco e al presidente della provincia), il senatore VETERE (sostiene che l'eccessiva discrezionalità affidata al sindaco possa comportare notevoli responsabilità a suo carico), il senatore FRANCHI (rileva che spesso il sindaco potrebbe trincerarsi dietro il divieto di pubblicazione per coprire irregolarità) e il ministro GAVA (assicura che le preoccupazioni esposte possono essere fugate da una più attenta lettura della norma).

L'emendamento 7.6, posto ai voti, è respinto.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra l'emendamento 7.7, mirante a contemplare negli statuti il diritto per i cittadini di richiedere all'amministrazione l'apposizione di un termine per la definizione dei singoli procedimenti amministrativi.

Il senatore TRIGLIA rileva che l'emendamento può introdurre elementi di certezza nei rapporti fra amministrazione e cittadini. Si associa a tali osservazioni il senatore SANTINI.

Il ministro GAVA ritiene che nel regolamento possa comunque figurare, indipendentemente da una previsione legislativa, la previsione di termini per l'adozione dei provvedimenti.

Il senatore GUZZETTI si dichiara contrario all'emendamento, in quanto esso creerebbe oggettive difficoltà per le amministrazioni locali.

Il senatore MAFFIOLETTI osserva che la proposta emendativa rappresenta un tentativo di cambiamento culturale dell'amministrazione; del resto, la durata dei procedimenti amministrativi è un dato accertabile statisticamente e quindi la previsione di termini per l'adozione degli atti amministrativi non comporta eccessive difficoltà. In tal modo inoltre può essere favorito l'intervento del difensore civico in caso di inosservanza.

Il presidente ELIA ritiene che la proposta debba essere coordinata con le norme, recentemente approvate dalla Camera dei deputati, sul procedimento amministrativo. La previsione di termini potrebbe del resto avere effetti controproducenti.

Il senatore VETERE ribadisce l'intento moralizzatore sotteso alla proposta emendativa; spesso, nell'eccessivo protrarsi dei tempi burocratici si annidano fenomeni di corruzione.

Il senatore ACQUARONE ricorda come l'estensione operata dalla giurisprudenza amministrativa della norma di cui all'articolo 25 del testo unico degli impiegati civili dello Stato (che prevede la diffida della pubblica amministrazione inadempiente con l'assegnazione di un termine per provvedere) possa soddisfare le esigenze richiamate dall'emendamento, fermo restando che il cittadino ha diritto ad essere informato sullo stato delle procedure che lo riguardano.

Il senatore TOTH rileva che l'emendamento, pur fondato su esigenze sentite, non è collocato nella sede appropriata, in quanto l'articolo 7 concerne il diritto all'informazione.

Il senatore GALEOTTI, intervenendo per dichiarazione di voto insiste sulla utilità dell'emendamento, in quanto il mero diritto all'informazione non tutela a sufficienza i cittadini.

L'emendamento 7.7, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 7.8, dando conto di una sua nuova formulazione; l'emendamento è volto a chiarire l'ambito di applicazione del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore, l'emendamento 7.8 è respinto.

Il senatore MAFFIOLETTI illustra l'emendamento 7.9, che intende specificare le strutture e i servizi degli enti locali ai quali viene assicurato l'accesso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni. L'emendamento persegue l'obiettivo di creare rapporti fra enti locali e associazioni diversi dal mero sostegno finanziario e favorire la partecipazione della cittadinanza.

Il senatore GUZZETTI è contrario all'emendamento, in quanto esso reca disposizioni troppo dettagliate, limitando l'autonomia regolamentare degli enti locali.

Il senatore VETERE, intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce che il comune deve essere «la casa dei cittadini» e che pertanto occorre facilitare in ogni modo l'accesso delle organizzazioni sociali alle strutture pubbliche.

Il senatore MANCINO dichiara il proprio voto contrario all'emendamento, precisando tuttavia che la formulazione di cui al comma 5 dell'articolo 7 è a suo avviso fin troppo ampia e rischia di snaturare le finalità del volontariato.

L'emendamento 7.9, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 7.10, che contempla la possibilità di prevedere negli statuti forme di partecipazione dei giovani di età superiore ai quindici anni, nonché degli stranieri e degli apolidi. A suo avviso, la votazione dell'emendamento non è preclusa dalla avvenuta reiezione di altre analoghe proposte; si tratta di prendere atto di nuove realtà e di canalizzarne le spinte in forme istituzionalizzate.

Il presidente ELIA precisa che l'emendamento non può considerarsi precluso dalle votazioni effettuate nella precedente seduta, in quanto esso riguarda il tema più generale della partecipazione e non solo quello specifico dei *referendum*.

Il senatore GALEOTTI domanda al relatore se la dizione del comma 5 consenta comunque di attuare forme di partecipazione per i giovani, gli stranieri e gli apolidi.

Fornisce assicurazioni in tal senso il senatore GUZZETTI.

Il senatore PONTONE chiede che l'emendamento venga posto in votazione per parti separate; dichiara il proprio voto favorevole alla previsione delle forme di partecipazione per i giovani, mentre è contrario a comprendervi anche gli stranieri e gli apolidi.

L'emendamento 7.10, posto ai voti per parti separate, è respinto.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 7, così come risultante dalle modifiche ad esso introdotte.

L'emendamento 7.0.1, presentato dai senatori Dujany e Riz, viene fatto proprio dal senatore PATRIARCA; esso prevede che le pronunce referendarie siano vincolanti per le amministrazioni, le quali, se inadempienti, possono essere sostituite da un commissario *ad acta*.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1, è respinto.

Si passa all'articolo 8, relativo al difensore civico.

Il senatore FRANCHI illustra l'emendamento 8.1, al comma 1, finalizzato ad estendere l'istituto anche a comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

Dissentente il relatore GUZZETTI, il quale, premesso che l'esperienza del difensore civico, dove è stata attuata, ha dato risultati apprezzabili, osserva che l'istituto può trovare utile applicazione solo nel quadro di una adeguata dimensione demografica, rivelandosi altrimenti superfluo.

Il senatore PASQUINO illustra l'emendamento 8.6, che, nella sua prima parte, ha contenuto identico all'emendamento 8.1. In proposito, nota che in taluni comuni, con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, il difensore civico risulta già istituito ed utilmente sperimentato.

Il senatore GUIZZI, dopo aver ricordato la non felice esperienza del difensore civico in talune regioni, manifesta una certa sfiducia nell'istituto, che è a suo avviso inutile nei comuni minori.

Il senatore GALEOTTI, premesso che in molti casi tale figura ha invece dato ottima prova, fa notare che l'articolo 8 ne affida comunque allo statuto la possibile previsione. L'apposizione di un limite demografico risulta perciò priva di senso.

Concordano i senatori TOSSI BRUTTI e MAFFIOLETTI, ad avviso dei quali occorre altresì evitare che il disegno di legge sortisca l'effetto di provocare la soppressione di questo ufficio in comuni nei quali esso è già stato istituito e sperimentato.

Il presidente ELIA fa notare che il limite demografico dei 40.000 abitanti concerne i soli comuni, e non le province.

La senatrice TOSSI BRUTTI sottolinea a sua volta come il difensore civico regionale o provinciale si occupi comunque di questioni di livello diverso da quello comunale.

Il presidente ELIA mette quindi ai voti l'emendamento 8.1, che risulta respinto.

Resta per conseguenza preclusa la votazione sulla prima parte dell'emendamento 8.6.

Il senatore PONTONE dà conto dell'emendamento 8.2, in base al quale l'istituto del difensore civico avrebbe carattere obbligatorio in tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Il senatore GALEOTTI, premesso che la sua parte politica avrebbe preferito la soppressione di ogni limite demografico, dichiara di condividere tale emendamento.

Il senatore PASQUINO chiede al relatore ed al Governo quale sarà la sorte dell'istituto nei comuni al di sotto dei 40.000 abitanti ove esso sia già operante.

Replica il ministro GAVA, il quale fa notare che il disegno di legge n. 2092 costituisce una legge di principi, cui le autonomie locali dovranno evidentemente uniformarsi.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono i senatori GALEOTTI e VETERE (rilevano che il disegno di legge per molti aspetti rischia di penalizzare il sistema delle autonomie locali) e dopo che il senatore PONTONE ha dichiarato di voler mantenere la propria proposta emendativa, l'emendamento 8.2, posto ai voti, risulta respinto, col voto favorevole del Gruppo comunista e del senatore Pasquino.

Il senatore VETERE illustra quindi l'emendamento 8.3, che prevede l'istituzione del difensore civico anche in forma decentrata.

Dopo interventi contrari del senatore ACONE (osserva che la figura del difensore civico è necessariamente unitaria e non può avere competenza territoriale decentrata), del relatore e del Governo, l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore PASQUINO illustra quindi la seconda parte del proprio emendamento 8.6, che affida al difensore civico il compito di garante del buon andamento anche dei servizi pubblici o degli uffici di amministrazioni pubbliche statali o regionali operanti nel territorio comunale o provinciale.

Dopo un intervento del presidente ELIA (a parere del quale tale formulazione è destinata a dar luogo a perplessità), il senatore GALEOTTI, premesso il suo consenso all'emendamento 8.6, stigmatizza l'atteggiamento di indisponibilità del relatore e del Governo nei confronti degli emendamenti finora proposti.

Dissente il senatore MANCINO, ad avviso del quale l'emendamento costituirebbe una superfetazione rispetto alla formulazione dell'articolo 8: gli enti strumentali delle amministrazioni locali sono evidentemente parte delle rispettive amministrazioni, e la garanzia del buon andamento di essi già rientra dunque nei compiti del difensore civico.

Ha quindi la parola il senatore ACONE, il quale, premessa la compatibilità delle funzioni del difensore civico con la piena autonomia delle amministrazioni comunali e provinciali, fa notare che il dibattito ha ad oggetto una questione non giuridica, bensì di natura squisitamente politica, quale quella dell'estensione del controllo sulla pubblica amministrazione comunale o provinciale. L'istituto del difensore civico è senz'altro assai lontano dalla cultura giuridica italiana, dalla storia e dalla tradizione del paese. Se però davvero si intende prevedere questa figura a livello diffuso è preferibile un'estensione dei compiti ad esso attribuiti. Per questi motivi annuncia che, a titolo personale, voterà l'emendamento 8.6.

Dopo un intervento favorevole del senatore PONTONE, l'emendamento 8.6, messo ai voti, risulta respinto.

La senatrice TOSSI BRUTTI dà conto dell'emendamento 8.4, al comma 2, che affida allo statuto il compito di garantire la piena autonomia ed indipendenza del difensore civico.

Dopo interventi, in senso contrario del senatore GUIZZI e del relatore GUZZETTI ed in senso favorevole del senatore PONTONE, l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Viene invece dichiarato precluso l'emendamento 8.5, proposto dalla senatrice Tossi Brutti ed altri, in quanto collegato all'emendamento 7.7, già respinto dalla Commissione nella precedente seduta.

Si passa all'articolo 9, sulle funzioni dei comuni.

Dopo che è stato dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 9.1, dei senatori Corleone ed altri, interamente sostitutivo dell'articolo, il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 9.3, sostitutivo del comma 1. Tale proposta tende a precisare che il comune è l'esponente istituzionale degli interessi della comunità, onde evitare l'insorgere di contenzioso tra i diversi livelli di governo locale. Essa stabilisce altresì che al comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano precipuamente la popolazione ed il territorio comunale.

Condivide l'emendamento il senatore VETERE, ad avviso del quale l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 9, che riferisce i compiti del comune a specifici settori organici, pone dei limiti alle funzioni di esso.

Il senatore MANCINO fa notare che la definizione dei compiti comunali ha già costituito oggetto di dibattito allorchè la Commissione ha esaminato l'articolo 2 del disegno di legge, concernente l'autonomia dei comuni e delle province. Al comma 2 di tale articolo è infatti esplicitato che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Gli parrebbe perciò inopportuno ripetere tale formulazione all'articolo 9, tanto più che questa concezione è generalmente condivisa dalle varie parti politiche. Prega pertanto il senatore Triglia di ritirare l'emendamento.

Concorda il ministro GAVA, il quale rileva altresì che l'articolo 9 è finalizzato a specificare le funzioni organicamente svolte dal comune.

Interviene quindi il senatore SANTINI, che sottolinea la delicatezza delle questioni implicate dall'articolo 9. Occorre infatti a suo avviso scegliere se elencare le funzioni del comune, ovvero, in alternativa, individuare unicamente quelle di carattere generalissimo, come suggerito dall'emendamento 9.3; la soluzione intermedia, prescelta dall'articolo 9, è invece destinata a creare perplessità. Si tratta di un tema che è comunque necessario valutare con attenzione. Prega perciò il senatore Triglia di ritirare l'emendamento, ripresentandolo eventualmente in Assemblea, proprio per consentire un opportuno approfondimento della questione.

Concorda con tali rilievi il senatore FRANCHI, il quale, premesso che l'elencazione delle funzioni rischia comunque di rivelarsi limitativa, si dichiara tuttavia favorevole all'emendamento 9.3.

Il senatore ACONE, nel consentire con le osservazioni svolte dal senatore Mancino, osserva che l'individuazione nel comune dell'esponente istituzionale degli interessi della comunità rischia di creare difficoltà nella specificazione delle funzioni che al comune stesso sono affidate.

Ha quindi la parola il senatore GALEOTTI, il quale, premesso che l'abbandono della ripartizione per materie e l'individuazione dei compiti del comune per settori organici è un elemento del disegno di legge degno di apprezzamento, osserva che resta comunque dubbio il carattere esemplificativo o tassativo dell'indicazione dei settori compresa nell'articolo 9. Per questi motivi lo spirito che sottende l'emendamento 9.3 merita adeguata considerazione.

Il senatore MURMURA sottolinea l'esigenza di una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 2092. Prega perciò i membri della Commissione e tutti i presentatori di proposte emendative di voler indicare con chiarezza quali sono i punti del disegno di legge alla cui modifica annettono reale importanza, onde evitare che il dibattito risulti confuso e dispersivo.

L'argomento delle funzioni del comune costituisce sicuramente un tema delicato. Al fine di superare i rilievi emersi, suggerisce di modificare il comma 1 dell'articolo 9, riferendo al comune tutte le funzioni amministrative di interesse generale, e non meramente comunale.

Il relatore GUZZETTI, premessa la propria contrarietà all'emendamento 9.3, che è a suo avviso improponibile, proprio perchè la Commissione ha già approvato l'articolo 2 del disegno di legge, si dichiara invece favorevole all'emendamento proposto dal senatore Murmura. Coglie altresì l'occasione per precisare che il riferimento ai settori organici ai fini della individuazione delle funzioni comunali, lungi dall'aver intento limitativo, fa invece riferimento alla soluzione già prescelta nel D.P.R. n. 616 del 1977, che costituisce patrimonio acquisito della migliore cultura giuridica e politica del paese.

Il senatore TRIGLIA chiarisce il proprio pensiero, anche con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Acone. Egli reputa che la provincia debba avere pari dignità rispetto al comune e che pertanto anche essa deve essere considerata ente esponenziale della propria comunità. L'elencazione dei settori organici di cui al D.P.R. n. 616 del 1977 va vista in una prospettiva evolutiva senza che possa essere cristallizzata in formule stereotipate. Quanto all'emendamento suggerito dal senatore Murmura, egli ne condivide la portata, ma ritiene che debba essere eliminato dal comma 1 dell'articolo 9 l'avverbio «precipuamente».

Il senatore SANTINI ritiene invece che la locuzione «precipuamente» abbia il significato di consentire ai comuni l'esplicazione di funzioni anche in settori diversi da quelli specificamente elencati.

Il senatore TRIGLIA propone allora di spostare la collocazione della parola «precipuamente» dopo le altre «il territorio comunale».

Il senatore VETERE dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento proposto dal senatore Murmura ed a quello da ultimo formulato da parte del senatore Triglia: tali proposte contribuiscono a chiarire il senso del comma 1 dell'articolo 9, che altrimenti poteva essere interpretato restrittivamente a danno dell'autonomia comunale.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 9.2 e 9.3, mentre vengono messi ai voti ed approvati l'emendamento proposto dal senatore Murmura e quello formulato dal senatore Triglia. Il comma 1 dell'articolo 9, nel testo modificato, stabilisce quindi che spettano al comune tutte le funzioni amministrative di interesse generale che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 16, anziché alle ore 15.30, come previsto dall'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 12.20.

228^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro dell'interno Gava e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dell'articolo 9, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 9.4, relativo all'elencazione di ulteriori materie rispetto a quelle contemplate nel comma 1. Rispetto alla formulazione originaria, le modifiche apportate nella

seduta antimeridiana hanno notevolmente migliorato il testo del comma 1; tuttavia è opportuno ribadire la competenza dei comuni in alcune materie, quali la cultura, l'edilizia, la tutela dell'ambiente, di cui è dubbio che siano comprese nei settori organici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Il senatore GUZZETTI assicura che in questi settori, a cui fa riferimento il comma 1, sono comprese le materie citate dall'emendamento 9.4. Una loro elencazione espressa potrebbe avvalorare interpretazioni restrittive tali da ritenere tassative le competenze affidate ai comuni.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 sia relativamente datato rispetto allo sviluppo di determinati settori, quale ad esempio quello culturale, e che quindi sia giustificata una previsione espressa nell'articolo 9 di ulteriori materie.

A tali considerazioni si associano i senatori GALEOTTI e VETERE, mentre il ministro GAVA aderisce alle osservazioni formulate dal relatore.

L'emendamento 9.4, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore TRIGLIA ritira l'emendamento 9.5, di identico tenore rispetto all'emendamento 9.6 del relatore.

Il senatore GUZZETTI illustra tale emendamento, mirante a sopprimere nell'articolo 9, comma 2, le parole «o entro le soglie minime fissate dalla regione».

L'emendamento 9.6, posto ai voti, è approvato.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 9.7, che prevede per i comuni la possibilità di adottare provvedimenti d'urgenza per situazioni pregiudizievoli per la collettività.

Il senatore GUZZETTI ritiene che l'emendamento, non specificando l'organo del comune titolare dei poteri d'urgenza, rischi di alterare l'equilibrio fra gli organi comunali; d'altro canto l'articolo 37 del disegno di legge disciplina, alla lettera e) del comma 1, i provvedimenti contingibili ed urgenti che il sindaco adotta in qualità di ufficiale di governo.

Concordano con tali affermazioni il senatore TRIGLIA, il senatore MURMURA e il presidente ELIA, mentre la senatrice TOSSI BRUTTI fa notare che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere contrario sull'articolo 37, in quanto ha giudicato negativamente il mantenimento della figura del sindaco quale ufficiale di governo.

Il senatore GALEOTTI precisa che il riferimento generico al comune contenuto nell'emendamento va interpretato in relazione

all'articolo 4, che rimette agli statuti comunali la determinazione delle competenze degli organi del comune.

Il presidente ELIA, data la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17,20.

Il senatore VETERE reputa improprio il riferimento all'articolo 37, fatto dal senatore Guzzetti; infatti l'emendamento prevede un potere autonomo del comune, non un potere che il sindaco esercita come autorità di Governo.

Il senatore MAFFIOLETTI sottolinea la rilevanza dell'emendamento proposto che mira a ricondurre i poteri di urgenza al mandato elettivo; non si interferisce del resto con i poteri del prefetto, in quanto le materie previste nell'emendamento non riguardano l'ordine pubblico.

L'emendamento 9.7, posto ai voti, è respinto.

Il senatore GALEOTTI dichiara l'astensione del Gruppo comunista sul voto dell'articolo 9 nel suo complesso, in quanto, pur apprezzando le modifiche introdotte che hanno consentito di meglio precisare il ruolo del comune, permangono numerose insufficienze rispetto agli intendimenti perseguiti dalla sua parte politica.

L'articolo 9 viene approvato nel testo risultante dalle modifiche apportate. Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5, riferiti al comma 5 dell'articolo 2, per le parti precedentemente accantonate.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 10.1 che intende sopprimere il riferimento alla figura del sindaco quale ufficiale di governo.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 10.2, diretto a specificare che i compiti del comune per i servizi di competenza statale sono esercitati da dipendenti comunali designati dal sindaco.

Il senatore GUZZETTI esprime parere contrario sull'emendamento 10.2, facendo presente che la Camera dei deputati ha optato per la non delegabilità delle funzioni esercitate dal sindaco in qualità di ufficiale di governo.

Il ministro GAVA ritiene che i due emendamenti siano ispirati a logiche differenti; d'altro canto il problema messo in evidenza dall'emendamento 10.1 sottintende una scelta di principio che il Governo non condivide.

Dopo un intervento del senatore MANCINO ed una precisazione del ministro GAVA (a suo avviso anche secondo la legislazione vigente le funzioni di ufficiale di governo sono delegabili da parte del sindaco), prende la parola il senatore MAFFIOLETTI, che giudica un relitto storico la configurazione del sindaco quale ufficiale di governo. La soppressione di tale dizione non muterebbe la sostanza dei compiti affidati al comune dalle leggi statali, tanto è vero che il comma 3 dell'articolo 10 fa riferimento a ulteriori funzioni amministrative statali affidate ai comuni, senza menzionare la figura del sindaco quale ufficiale di governo.

Il senatore GALEOTTI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 10.1, richiamandosi alle valutazioni testè formulate dal senatore Maffioletti e precisando che per la fattispecie analoga della delega di funzioni statali alle regioni non si conferisce al delegato la qualità di ufficiale di governo.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Dopo una dichiarazione di voto in senso favorevole del senatore MAFFIOLETTI, vengono approvati gli emendamenti 10.3, presentato dal senatore Triglia, e 10.4, presentato dal relatore, di contenuto identico. Tali emendamenti prevedono che la legge che affida ai comuni ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale debba assicurare anche le risorse necessarie per esercitarle.

Viene quindi posto ai voti, ed approvato, l'articolo 10 nel testo risultante dalle modifiche apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore FRANCHI illustra l'emendamento 11.1, che mira ad escludere dal limite minimo di abitanti per la costituzione di nuovi comuni, i comuni già soppressi durante il regime fascista.

Con il parere contrario del relatore, l'emendamento 11.1, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 11.2 soppressivo del comma 2 dell'articolo 11.

Il relatore GUZZETTI si rimette alla Commissione.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene che il comma 2 rischi di irrigidire oltremodo il processo di fusione fra i comuni e quindi preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento.

Il senatore SANTINI reputa invece complessivamente debole il procedimento previsto dall'articolo 11 per la fusione dei piccoli comuni. Si esprime quindi in senso contrario all'emendamento.

Il ministro GAVA dà conto degli strumenti previsti per favorire la fusione dei piccoli comuni, ritenendo che tale processo non possa essere imposto in maniera autoritativa; d'altro canto si rende conto delle ragioni sottese all'emendamento 11.2 e quindi si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 11.2 è respinto.

L'emendamento 11.3, presentato dal senatore Dujany e Riz, sempre in materia di fusione fra comuni, viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponenti.

Viene ritirato l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Guizzi e soppessivo del comma 3 dell'articolo 11.

Il senatore PASQUINO illustra gli emendamenti 11.8 e 11.9, che prevedono una serie di incentivi per favorire il processo di fusione tra i piccoli comuni.

Il senatore TRIGLIA si dichiara contrario agli emendamenti in quanto vanno salvaguardate le tradizioni culturali dei piccoli comuni che formano, per gran parte, il tessuto connettivo della società.

Il senatore SANTINI ricorda che per i comuni di ridotte dimensioni l'autonomia amministrativa non è reale; di conseguenza occorre favorire maggiormente il processo di fusione tra queste piccole entità.

Il relatore GUZZETTI e il ministro GAVA si dichiarano contrari agli emendamenti.

Il senatore PASQUINO ritira l'emendamento 11.8.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore GALEOTTI, l'emendamento 11.9, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PONTONE ritira la prima parte dell'emendamento 11.6, contemplante un limite di 3.000 abitanti per i comuni soggetti alla fusione; insiste invece per la votazione della seconda parte di tale emendamento che estende a 15 anni il periodo durante il quale vengono erogati dallo Stato i contributi ai comuni che hanno operato la fusione.

Tale parte dell'emendamento 11.6, posta ai voti, è respinta.

Viene ritirato l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Guizzi, che prevede esclusivamente la possibilità di contributi regionali ai comuni soggetti a fusione. Viene anche ritirato l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Pontone, che propone di abbassare da 5.000 a 3.000 abitanti il limite indicato nel comma 5 dell'articolo 11.

Si passa all'articolo 12, in tema di municipi.

Dopo che i senatori GUIZZI e TRIGLIA hanno annunciato, rispettivamente, il ritiro degli emendamenti 12.1 e 12.2, il senatore VETERE illustra l'emendamento 12.3 - sostitutivo dei commi 2 e 3 - che demanda allo statuto il compito di regolare l'elezione - contestuale al consiglio comunale - del consiglio della municipalità, abolendo la previsione di un prosindaco e di due consultori.

Dopo interventi in senso contrario del relatore GUZZETTI e del ministro GAVA, l'emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Viene invece ritirato l'emendamento 12.4 del senatore Triglia, che demanda allo statuto ed al regolamento comunale il compito di regolare i rapporti tra il comune ed il municipio.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 13, concernente le circoscrizioni di decentramento provinciale.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 13.1, interamente sostitutivo dei primi 3 commi, che consente ai comuni aventi popolazione superiore a 40.000 abitanti di ripartire il territorio in aree di decentramento comunale, in ciascuna delle quali vengono realizzate istituzioni di autogoverno e di decentramento comunale. Finalità dell'emendamento - osserva il senatore Vetere - è quella di estendere il più possibile le istituzioni di decentramento, intese come le più funzionali a garantire efficacia ed efficienza agli enti locali ed a consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Il relatore GUZZETTI, premessa la propria contrarietà all'emendamento 13.1, in quanto il testo dell'articolo 13 già consente allo statuto e al regolamento di disciplinare l'organizzazione e le funzioni circoscrizionali, suggerisce però di modificarne il comma 1, consentendo l'istituzione di circoscrizioni di decentramento anche nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Messo ai voti, tale emendamento risulta accolto. Resta di conseguenza preclusa la votazione sulla prima parte dell'emendamento 13.1, della cui seconda parte il senatore Vetere annuncia comunque il ritiro.

Viene invece respinto, contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento 13.2, di iniziativa del senatore Pontone, in base al quale nessuna circoscrizione di decentramento comunale può avere popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Si passa all'emendamento 13.4, di iniziativa del senatore Pasquino, che annuncia di mantenerlo solo nella parte in cui prevede che il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite dallo statuto comunale.

Il senatore COSSUTTA fa notare che l'emendamento ha l'effetto di espungere dal testo la previsione che tale elezione avviene a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Esso finirebbe dunque per dar luogo ad un'elezione con sistema maggioritario alla quale egli, sempre strenuo difensore del sistema proporzionale, non può accedere.

Contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Viene invece dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 13.3, di iniziativa dei senatori Malagodi e Candioto, che specifica le competenze e le modalità di elezione del consiglio circoscrizionale.

Dopo che la Commissione ha proceduto ad approvare l'articolo 13, nel testo così modificato, si passa all'esame dell'emendamento 13.0.1, di iniziativa del Gruppo comunista.

Il senatore VETERE illustra detto emendamento, che dispone la trasmissione degli atti delle circoscrizioni al consiglio ed alla giunta, che possono chiederne il riesame nei venti giorni successivi. Trascorso tale termine, l'atto è definitivo, ed è come tale inviato al comitato regionale di controllo per l'esame di legittimità. L'emendamento garantisce altresì alle circoscrizioni piena autonomia nell'ambito del bilancio comunale.

Perplesso circa la portata di tale emendamento si dichiara il senatore MANCINO, che fa notare come, secondo l'impianto del disegno di legge n. 2092, siano soggette a controllo di legittimità tutte le deliberazioni fondamentali del comune, eccezion fatta per i provvedimenti meramente attuativi (art. 44). Data l'ampiezza delle funzioni amministrative delegate alle circoscrizioni, tale previsione finirebbe dunque per sottoporre ai comitati regionali di controllo atti di minuta gestione. Su di essi sarebbe invece preferibile prevedere il riesame da parte della giunta comunale in via definitiva, evitando di istituire una sorta di doppio controllo, che rischierebbe di dar luogo ad inutili appesantimenti.

Interviene quindi il senatore TRIGLIA, il quale rileva che il comma 6 dell'articolo 13, testè approvato dalla Commissione, dispone l'abrogazione della legge 8 aprile 1976, n. 278, il cui articolo 14 prevedeva che gli atti dei consigli circoscrizionali divengono a tutti gli effetti atti del comune, come tali sottoposti a controllo.

Nel condividere l'esigenza di prevedere un'autorità preposta al riesame di tali atti, fa inoltre notare che l'impianto dell'emendamento 13.0.1 renderebbe possibile organizzare in circoscrizioni di decentramento anche i comuni di nuova istituzione.

Il senatore GALEOTTI rileva che il disegno di legge n. 2092 ha il merito di cancellare finalmente dall'ordinamento giuridico il controllo di merito, previsto come facoltativo dall'articolo 130, secondo comma, della Costituzione.

Sottolinea comunque l'importanza dell'emendamento 13.0.1, che consente al comune di evidenziare l'opportunità di rivedere talune deliberazioni circoscrizionali, in ragione dei superiori interessi di carattere unitario della comunità.

Il ministro GAVA, pur condividendo le osservazioni dei senatori Galeotti e Vetere, si dichiara contrario all'emendamento, osservando che le previsioni in esso contenute andrebbero preferibilmente demandate all'autonomia statutaria.

Ha quindi la parola il senatore COSSUTTA, il quale rileva che l'abrogazione della citata legge n. 278 del 1976, disposta dal comma 6 dell'articolo 13, affida interamente allo statuto l'organizzazione e le funzioni circoscrizionali. L'esperienza di questi anni testimonia tuttavia che il decentramento ha incontrato difficoltà applicative, sia a causa dei tentativi di dilatare le proprie funzioni, posti in essere dai consigli circoscrizionali, sia a causa del corrispondente e contrario atteggiamento restrittivo delle giunte e dei consigli comunali. Proprio in quanto finalizzato a riequilibrare tale delicata situazione, l'emendamento 13.0.1 merita a suo avviso l'attenzione della Commissione.

Dopo interventi del senatore MANCINO (ribadisce che detto emendamento darebbe luogo ad un sovraccarico burocratico ai danni delle circoscrizioni) e del presidente ELIA (fa presente che, in conseguenza della abrogazione della legge n. 278 del 1976, occorrerà disciplinare la sottoposizione ai comitati regionali di controllo degli atti delle circoscrizioni), il senatore GALEOTTI dichiara di ritirare l'emendamento, con riserva di ripresentazione in Assemblea.

Si passa all'articolo 14, che disciplina le funzioni provinciali.

Il senatore TRIGLIA, nell'illustrare il proprio emendamento 14.1, chiede anzitutto di conoscere se l'elencazione dei settori che si assumono di competenza provinciale, contenuta al comma 1, abbia riguardo a materie sottratte ad altri livelli di governo, diversi dalla provincia, ovvero - come gli pare di aver colto dalle considerazioni del relatore - a materie nelle quali la provincia ha competenza concorrente. Tale incertezza ha motivato il suo emendamento, finalizzato a sopprimere, al comma 1, lettera b), il riferimento ad una competenza provinciale estesa non solo alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, ma anche delle relative reti distributive. Fermo restando il suo consenso alla individuazione nella provincia dell'ente deputato alla tutela ambientale, sottolinea comunque che dette reti sono sempre state gestite da associazioni di comuni, e che la previsione della lettera b) rischia per conseguenza di dar luogo a confusioni e difficoltà applicative.

L'emendamento - prosegue il senatore Triglia - è altresì finalizzato ad espungere dalle funzioni provinciali l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, di cui alla lettera g), affidando ad esse unicamente compiti di coordinamento. Ciò al fine di evitare conflittualità tra diversi livelli di governo, stabilendo in modo univoco quale è l'ente deputato all'esercizio di determinate competenze.

L'emendamento propone infine di abolire, alla lettera h), il riferimento ai servizi socio-sanitari, preferendo una dizione riferentesi unicamente ai servizi sanitari di igiene e profilassi pubblica.

Il senatore GALEOTTI fa notare che il Gruppo comunista ha proposto un emendamento 14.2, di contenuto parzialmente analogo all'emendamento 14.1. Dichiaro di mantenerlo unicamente per la parte riguardante la modifica della lettera g), ritirandolo invece per quella restante.

Il senatore MANCINO si dichiara preoccupato circa le conflittualità che possono insorgere dagli intrecci delle competenze rispettivamente spettanti agli enti locali. Sarà a suo avviso indispensabile promuovere la formazione di una autentica cultura delle relazioni istituzionali, onde evitare le sovrapposizioni, le confusioni e le conflittualità purtroppo già sperimentate nei rapporti tra lo stato centrale e le regioni e tra queste ultime e gli enti locali. La chiave di volta di tali rapporti dovrà risiedere nella cooperazione tra i vari livelli di governo (comunale, provinciale, regionale e nazionale), che individuano ciascuno un diverso ambito scalare degli interventi. Si dichiara perciò favorevole all'enucleazione delle funzioni provinciali, contenuta all'articolo 14, che costituisce a suo avviso il massimo equilibrio possibile tra chi concepisce la provincia come ente dotato di pienezza di funzioni e chi ne vorrebbe ampliare invece i compiti di programmazione. Tale articolo non implica pertanto alcuna sovraordinazione funzionale della provincia rispetto al comune, ma unicamente l'individuazione di un ambito territoriale ai fini dell'esercizio di funzioni amministrative in alcuni settori.

Concorda il ministro GAVA, il quale si dichiara disponibile ad accedere all'emendamento 14.1 del senatore Triglia, nella parte in cui sopprime, alla lettera b), il riferimento alle reti distributive.

Circa la proposta di soppressione del riferimento ai servizi socio-sanitari, pure contenuta in detto emendamento, chiede di conoscere quali ragioni hanno indotto il Gruppo comunista a ritirare l'emendamento 14.2, nella parte avente contenuto identico.

Il senatore GALEOTTI dichiara che l'emendamento è stato originato da un errore materiale, giacchè la sua parte politica non condivide tale proposta di soppressione. Il riferimento ai servizi socio-sanitari, contenuto nell'articolo 14, è infatti corretto, anche in relazione a quanto disposto nella legge n. 833 del 1978, che conferisce compiti di carattere specificamente socio-sanitario alla provincia, soprattutto nel campo dell'igiene mentale.

Concorda inoltre pienamente con quanto osservato dal senatore Mancino circa l'opportunità di non dar luogo ad occasioni di conflittualità tra i diversi livelli di governo.

Dopo un intervento del relatore GUZZETTI, che si dichiara favorevole all'emendamento 14.1, nelle parti in cui sopprime il riferimento alla lettera *b*) e riformula la lettera *h*), e contrario invece per la parte concernente la lettera *g*), l'emendamento viene posto ai voti per parti separate, risultando approvato nelle parti iniziale e finale, mentre è respinto nella parte modificativa della lettera *g*). Resta di conseguenza preclusa la votazione dell'emendamento 14.2, di analogo contenuto.

Il senatore FRANCHI illustra l'emendamento 14.3 in tema di competenze degli enti di bacino idrografico con riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche.

Il ministro GAVA precisa che la disposizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 14 ha carattere di norma programmatica e quindi può indirizzarsi anche agli enti di bacino.

Conseguentemente l'emendamento 14.3 viene ritirato dai proponenti.

Anche l'emendamento 14.2 viene ritirato per la parte non preclusa dalle precedenti votazioni.

Il senatore FRANCHI illustra l'emendamento 14.4, che introduce competenze provinciali in materia di controllo dei prezzi e di assistenza tecnica e amministrativa ai comuni ed agli altri enti locali.

Il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento per quanto riguarda il controllo dei prezzi, mentre il ministro GAVA fa presente che la competenza in materia di assistenza tecnica e amministrativa è già contemplata nella lettera *l*) del comma 1.

L'emendamento 14.4 viene quindi ritirato dai proponenti.

Il senatore TRIGLIA ritira l'emendamento 14.5, che detta una disposizione di coordinamento con l'articolo 51 del disegno di legge. Insiste invece per la votazione dell'emendamento 14.6 recante una delega legislativa al Governo per la precisazione degli ambiti di competenza di province e comuni nelle diverse materie.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 14.6, posto ai voti, è respinto.

Viene quindi approvato nel suo complesso l'articolo 14 come risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 15.1 che propone una formulazione più dettagliata del comma 2 dell'articolo.

Il RELATORE ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati sia sufficientemente chiaro nel precisare che la programmazione a livello provinciale costituisce attuazione di quella predisposta a livello regionale.

Il ministro GAVA si associa alle considerazioni del relatore.

L'emendamento 15.1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 15.2, che tende a sopprimere le indicazioni particolareggiate contenute nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. A suo avviso tali indicazioni esautorano di fatto le competenze in materia urbanistica proprie delle regioni.

Il senatore FONTANA sostiene che costituisce un dato ormai acquisito l'integrazione delle competenze fra i vari livelli locali sulle medesime materie. L'assenza di un valido ente intermedio fra regione e comune ha determinato una situazione di «centralismo regionale», per certi aspetti concorrente con il centralismo statale; occorre quindi rafforzare i poteri di coordinamento della provincia, in modo da salvaguardare la reale autonomia dei comuni.

Si associa a tali considerazioni il senatore FRANCHI.

L'emendamento 15.2, posto ai voti, è respinto. Viene dichiarato decaduto l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Murmura e di tenore analogo all'emendamento 15.2, mentre risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 15.2 l'emendamento 15.4 del senatore Triglia, soppressivo della menzione dei piani territoriali di coordinamento nel comma 4 dell'articolo 15.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Vengono ritirati l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Guizzi, in materia di circondari provinciali, nonchè l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Guzzetti, vertente sull'identica materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Il senatore GUIZZI fa presente che la Commissione giustizia ha iniziato l'esame dei disegni di legge in materia di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura: essi riguardano aspetti che rientrano nella competenza della 1^a Commissione, in quanto sono relativi a procedimenti elettorali e concernono un organo di rilevanza costituzionale.

Non entra nel merito dei precedenti, secondo i quali i disegni di legge relativi al Consiglio superiore della magistratura sono sempre stati assegnati alla Commissione giustizia. Richiama comunque l'attenzione

sul fatto che alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2214 è stato esaminato dalle Commissioni riunite I e II. Chiede quindi al Presidente che si faccia interprete presso la Presidenza del Senato affinché in futuro siano maggiormente tutelate le competenze della 1^a Commissione.

Il Presidente prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

225^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Merolli e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80)

Santalco ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore SANTALCO ricorda, preliminarmente, come nella precedente seduta egli abbia rimesso alla Commissione plenaria un testo unificato dei provvedimenti in titolo, approntato dalla apposita Sottocommissione; successivamente - egli continua - ad un esame più approfondito di tale testo, si sono rivelate necessarie alcune modifiche ed aggiustamenti a cui l'apposita Sottocommissione ha proceduto in successive sedute. Il risultato di tale ultimo lavoro è, appunto, il testo che oggi egli presenta, in via definitiva, alla Commissione plenaria.

Il relatore Santalco passa quindi ad illustrare gli articoli di tale nuovo testo concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze. Con gli articoli da 1 a 6 vengono disciplinati l'assetto e le funzioni degli organismi centrali dell'Amministrazione finanziaria prevedendo, in particolare, l'istituzione dell'Ufficio del Segretario generale, cui sono affidati compiti di coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici, tra i quali tre dipartimenti (quelli delle entrate, delle dogane e del territorio) e la Direzione generale degli affari generali e del personale.

Con gli articoli 7 e 8 - continua il relatore - vengono invece definiti l'assetto e le competenze dell'organizzazione periferica dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attribuzioni delle direzioni regionali di finanza, degli uffici unificati periferici (che svolgono le funzioni operative dei dipartimenti a livello decentrato) e dei comitati tributari regionali, istituiti di norma in ogni regione.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - reca disposizioni finalizzate al perseguimento dell'autonomia funzionale e di gestione dell'Amministrazione finanziaria, all'uopo prevedendo, in particolare, l'istituzione, presso l'ufficio del Segretario generale, di una sezione distaccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria.

L'articolo 10 prevede, invece, norme in materia di organizzazione del personale, volte a prevedere dotazioni organiche rispondenti alle esigenze funzionali dell'Amministrazione finanziaria ed intese ad assicurare condizioni di flessibilità alla gestione del personale.

L'articolo 11, infine - continua il relatore - prevede l'emanazione, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di una serie di regolamenti necessari per la concreta attuazione della riforma del Ministero.

In conclusione, il relatore Santalco propone di assumere, quale testo base, quello testè presentato, trasmettendolo alla 1^a ed alla 5^a Commissione per i prescritti pareri; occorrerà valutare successivamente l'opportunità di richiedere il trasferimento dell'esame alla sede deliberante, tenuto anche conto del fatto che, a differenza dei disegni di legge in titolo, il nuovo testo non prevede più il conferimento di alcuna delega al Governo.

La Commissione conviene di assumere come testo base quello testè illustrato dal relatore.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (2063)

(Discussione e rinvio)

Il senatore LEONARDI riferisce sul disegno di legge in titolo. Dopo aver fornito ampie informazioni sull'identità e sulle finalità perseguite dalla Banca interamericana di sviluppo (BID), il relatore ricorda come l'Italia sia entrata a far parte di tale istituzione finanziaria internazionale nel 1977 ed abbia successivamente partecipato alla quinta e sesta ricostituzione delle risorse della Banca; con l'accordo raggiunto nel marzo del 1989, si sono conclusi, peraltro, i negoziati per la settima ricostituzione delle risorse, in base ai quali per il nostro Paese è prevista una nuova sottoscrizione di capitale, pari a circa 255 milioni di dollari USA correnti, nonchè il versamento di un contributo al Fondo operazioni speciali pari a circa 9,5 miliardi di lire.

Considerato che la BID svolge un'attività finalizzata alla risoluzione del problema fondamentale dello sviluppo dell'America latina (il che significa riduzione del crescente indebitamento, nonché ripresa degli investimenti produttivi), risulta quanto mai opportuno l'attribuzione di nuove risorse alla Banca stessa da parte dei paesi industrializzati membri. Tra l'altro - continua il relatore - la partecipazione italiana avrà pure l'effetto positivo di consentire alle nostre imprese di prender parte alle gare internazionali per l'aggiudicazione di commesse relative a progetti finanziati dalla Banca, come finora è avvenuto.

Per i suddetti motivi, il relatore auspica una rapida approvazione del disegno di legge, del quale passa poi sinteticamente ad illustrare i singoli articoli.

In conclusione, il relatore Leonardi nell'esprimersi favorevolmente sul provvedimento, raccomanda al Governo di comunicare, in una fase successiva, l'entità e l'esito delle risorse impegnate.

Interviene quindi il sottosegretario SACCONI il quale, richiamata l'importanza che riveste il provvedimento in esame, ne auspica una rapida approvazione da parte della Commissione.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale (1991)
(Discussione e rinvio)

Il relatore LEONARDI riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando in primo luogo come esso preveda un duplice ordine di iniziative di carattere finanziario cui il nostro Paese è chiamato a partecipare. La prima è relativa alla adesione dell'Italia al «Enhanced Structural Adjustment Facility - ESAF», che è uno strumento finanziario del Fondo monetario internazionale finalizzato ad intervenire, operando opportuni aggiustamenti strutturali, in quei Paesi, membri del Fondo, che abbiano gravi squilibri della bilancia dei pagamenti e non siano in grado di riattivare il processo di crescita economica e di ricostituire una posizione di equilibrio. Nella stessa direzione di fornire assistenza finanziaria a favore dei paesi indebitati - continua il relatore - si indirizza l'altra iniziativa contenuta nel disegno di legge e concernente la corresponsione di un contributo destinato all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai paesi in via di sviluppo al Fondo monetario internazionale ed alla Banca mondiale.

L'oratore passa quindi ad illustrare sinteticamente gli articoli del disegno di legge.

Il relatore Leonardi, dopo essersi espresso favorevolmente sul disegno di legge ed averne sollecitato una pronta approvazione, invita, infine, il Governo a render conto, in sede di applicazione della presente legge, dello sforzo finanziario operato dal nostro Paese attraverso la politica di aiuto ai paesi in via di sviluppo.

Interviene quindi il sottosegretario SACCONI il quale, dopo aver sottolineato l'importanza che riveste il provvedimento in esame nell'ambito della complessiva politica di aiuto operata dall'Italia a favore dei paesi in via di sviluppo, ne sollecita una rapida approvazione.

Il seguito della discussione viene poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2209)

Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2060)

(Esame e rinvio)

Il relatore BEORCHIA riferisce sui disegni di legge in titolo.

Il relatore ricorda, in primo luogo, i motivi che hanno indotto il Governo a ricorrere al decreto-legge, dopo che era già stato presentato il disegno di legge n. 2060 di analogo contenuto.

Soffermandosi, in particolare, sul contenuto del decreto-legge, egli ritiene che non possono sussistere dubbi sul carattere di necessità ed urgenza di tale provvedimento, sia perchè si tratta di aderire ad una iniziativa di carattere internazionale, sia perchè la politica di aiuti che si intende promuovere deve essere attuata il più presto possibile. La Polonia - continua il relatore - è, tra i Paesi dell'Est europeo, quello che vive la condizione più difficile, dal punto di vista economico, a causa dei gravi squilibri interni ed internazionali e del preoccupante andamento dell'inflazione. In particolare, la situazione di svalutazione monetaria inarrestabile rende certamente più difficile l'attuale fase di passaggio, da un'economia collettivistica e centralizzata, ad una economia di mercato; inoltre, un eventuale fallimento della riforma economica potrebbe pregiudicare anche il processo di democratizzazione avviato.

In questo contesto - continua il relatore - si è inserito il processo di risanamento economico, definito e concordato con il Fondo monetario internazionale, e per il quale il nostro paese ha assunto un particolare impegno, anche in virtù della rappresentanza, ad esso attribuita, degli interessi polacchi nelle istituzioni di Bretton Woods. Il relatore ricorda, poi, come la relazione governativa al decreto-legge sottolinei la priorità, ai fini del riequilibrio economico e valutario della Polonia, della lotta all'inflazione, il cui successo dipende anche da un'adeguata politica del cambio. Da queste motivazioni ha tratto spunto la decisione di istituire un fondo di stabilizzazione, secondo le intese del Governo polacco con il FMI del 22 dicembre 1989, e la richiesta della Polonia ai paesi industrializzati di concorrere al fondo per un ammontare di un miliardo di dollari. Lo scopo del suddetto fondo - continua il relatore - consiste nell'integrazione delle risorse già messe a disposizione dal FMI e finalizzate al sostegno della moneta polacca e delle politiche di liberalizzazione dei pagamenti nelle transazioni internazionali correnti. Il nostro paese è chiamato a concorrere al fondo con un prestito di 100 milioni di dollari USA pari, all'incirca, a 127 miliardi di lire.

L'oratore passa poi ad illustrare sinteticamente i singoli articoli del decreto-legge n. 65 del 1990.

In conclusione, il relatore Beorchia, dopo aver affermato che il provvedimento testè illustrato non esaurisce gli impegni assunti dal nostro paese verso la Polonia, ma costituisce una valida testimonianza di solidarietà e sostegno al processo di sviluppo di quel paese, si esprime favorevolmente sull'approvazione del disegno di legge n. 2209, ritenendo in tal caso assorbito il disegno di legge n. 2060.

Interviene quindi il presidente BERLANDA il quale avverte che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione sul disegno di legge n. 2209.

Il sottosegretario SACCONI - che ha successivamente la parola - auspica una rapida approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 65 del 1990, concordando con il relatore sull'importanza delle finalità che lo stesso provvedimento si propone.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2088)

(Discussione e rinvio)

Ha la parola il senatore DE CINQUE il quale, in sostituzione del relatore Pizzol assente, riferisce sul provvedimento, rilevando, anzitutto, come con esso si intenda risolvere un problema di carattere valutario avvertito nel territorio del comune di Campione d'Italia dalle persone fisiche aventi ivi domicilio fiscale. La speciale normativa prevista dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi - continua il relatore - nel disporre l'assolvimento in franchi svizzeri dell'IRPEF relativa ai redditi prodotti in tale valuta dai suddetti soggetti, prevede che l'imposta eventualmente non pagata dai contribuenti, tramite versamento diretto, venga riscossa a mezzo di ruoli espressi eccezionalmente in franchi svizzeri e che il versamento che il concessionario è tenuto ad effettuare debba avvenire anch'esso in tale valuta. Detto versamento, tuttavia, non può avvenire in valuta, stante i divieti contenuti nella normativa concernente il monopolio statale dei cambi. Pertanto, per non derogare alla suddetta normativa ed in ottemperanza al disposto del menzionato articolo 132 del TUIR, si è ritenuto di poter risolvere adeguatamente il problema eliminando, in relazione ai menzionati ruoli, l'obbligo per l'esattore del non riscosso come riscosso.

Ai fini suddetti - continua il relatore - con il provvedimento in esame si è previsto che, nelle fattispecie precedentemente descritte, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, relativo ai ruoli emessi a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali che sono affidate al

concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. Inoltre, per assicurare un riscontro delle somme riscosse, viene fatto carico agli agenti della riscossione interessati di presentare un separato conto giudiziale.

In conclusione, il senatore De Cinque, nell'esprimersi favorevolmente sul provvedimento, ne auspica una rapida approvazione.

Il seguito della discussione viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 4 APRILE 1990

171^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA*Interviene il ministro della pubblica istruzione Mattarella.**La seduta inizia alle ore 9,05.***IN SEDE REFERENTE****Alberici ed altri: Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965)****Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

Interviene nella discussione la senatrice CALLARI GALLI, sostenendo che nel dibattito sull'insegnamento della religione cattolica la questione centrale, riproposta dal disegno di legge governativo, è quella della differenza tra scelta facoltativa e opzionale. A questo proposito richiama la posizione assunta dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 203 del 1989: si sostiene l'illegittimità di imporre a chi sceglie di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica la frequenza obbligatoria di altra materia, ricordando la valenza confessionale del suddetto insegnamento, che d'altra parte deve essere impartito secondo modalità compatibili con gli altri insegnamenti curriculari, rispetto ai quali non può che essere facoltativo. La sentenza supera quindi una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, secondo la quale la frequenza delle attività alternative deve essere obbligatoria, escludendo invece tale obbligatorietà, che configurerebbe una situazione di discriminazione a danno di quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

La senatrice non ritiene che sia possibile individuare insegnamenti alternativi a quello della religione cattolica, per l'assoluta particolarità di tale insegnamento; lo Stato è quindi obbligato ad assicurarne lo svolgimento ma gli studenti devono essere liberi di scegliere o meno se avvalersene, permettendo loro, in quest'ultimo caso, di lasciare la scuola per quel periodo orario. A tale proposito la senatrice esprime l'esigenza di definire l'orario scolastico in modo compatibile con il carattere facoltativo dell'insegnamento della religione cattolica, prevedendo quindi che sia impartito in ore aggiuntive rispetto al normale orario di lezione; ritiene opportuno affrontare anche questa questione legislativamente, superando il sistema delle circolari ministeriali. Occorre infatti definire un quadro dell'orario scolastico chiaro, distinguendo in via generale tra insegnamenti obbligatori e facoltativi, anche nell'ottica di arricchire l'offerta culturale della scuola: in tale direzione si muove il disegno di legge comunista, che colloca l'insegnamento della religione cattolica tra le materie facoltative, riconoscendo piena libertà di scelta agli studenti.

La senatrice Callari Galli, riferendosi a quanto sostenuto nella precedente seduta dal presidente Spitella, dichiara di condividere l'opportunità di inserire, nei percorsi formativi offerti dalla scuola, l'approfondimento dei temi etici e religiosi, ma questo non può avvenire nel quadro di un insegnamento alternativo ad un insegnamento confessionale (quale quello concordatario) il cui carattere facoltativo deve essere affermato, specie in un momento in cui altre confessioni, anche diverse da quelle tradizionali del nostro paese, si apprestano a chiedere garanzie analoghe allo Stato. Riferendosi poi al disegno di legge concernente lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, sostiene la necessità di un particolare approfondimento, mancando un quadro normativo di riferimento preciso, e quindi di una discussione autonoma rispetto ai provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il presidente SPITELLA suggerisce che, data l'indubbia connessione con i disegni di legge nn. 965 e 2081, il dibattito generale prosegua congiuntamente, fermo restando ovviamente che, quando si passerà all'esame degli articoli, i due argomenti saranno trattati separatamente.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il relatore ZECCHINO (che si rimette alla scelta della Commissione), il senatore BOMPIANI (che ritiene opportuno mantenere la separazione tra gli argomenti pur potendosi unificare il dibattito), la senatrice ALBERICI (che, pur ammettendo la possibilità di discutere insieme i provvedimenti relativi all'ordinamento e quello sullo *status*, ritiene che l'esame degli articoli debba essere separato per permettere più specifici

approfondimenti) e il senatore VESENTINI (il quale sottolinea l'esigenza di adottare una procedura chiara).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

172^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SPITELLA

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Facchiano e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Covatta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo: primi interventi (2037), approvato dalla Camera dei deputati

Nocchi ed altri: Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali (1998)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2037; assorbimento del disegno di legge n. 1998)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 marzo 1990.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il relatore, senatore Arduino Agnelli, assente per impegni all'estero. Egli propone di approvare il disegno di legge n. 2037 nel testo approvato dalla Camera, in considerazione dell'urgenza di definire un piano di interventi per la catalogazione e l'inventariazione dei beni e di permettere l'utilizzazione di stanziamenti residui riferiti al 1989. Peraltro, anche se il provvedimento suscita alcune perplessità, esse, potrebbero essere mitigate dall'accoglimento da parte del Governo di alcuni ordini del giorno da lui predisposti, miranti a fornire indicazioni specifiche per completare il quadro di riferimento della legge. Il Presidente, quale relatore, infine sollecita il Governo a presentare il più volte preannunciato piano organico degli interventi riferito al triennio 1990-92, per permettere l'utilizzazione dei fondi a tal fine stanziati nella legge finanziaria di quest'anno.

Il senatore ARGAN dichiara di condividere quanto sostenuto dal relatore, sottolineando l'estrema urgenza di provvedere alla catalogazione dei beni culturali in vista del mercato unico europeo. Raccomanda quindi la sollecita approvazione del provvedimento per avviare il lavoro e propone di integrare il primo ordine del giorno, aggiungendo un altro punto per impegnare il Governo ad istituire un regolare servizio per la verifica della conservazione dei beni catalogati. Pur ammettendo che il disegno di legge governativo suscita qualche perplessità, l'attribuzione agli Istituti centrali del catalogo del compito di direzione tecnico-scientifica dei lavori è una sufficiente garanzia di competenza e serietà.

Raccomanda infine al Ministro di consentire all'attuale direttore dell'Istituto centrale del catalogo, professor Ferrari, prossimo al pensionamento, di poter continuare a collaborare con il Ministero, consentendo così all'Amministrazione di avvalersi ancora di una competenza particolarmente qualificata.

Il senatore BOMPIANI condivide le proposte del relatore.

Il senatore MONTINARO si sofferma su una questione specifica riguardante l'area della Capitanata, osservando l'estrema importanza da un punto di vista archeologico e storico della zona e sollecitandone un'adeguata e tempestiva difesa per porre fine ai fenomeni di spoglio avvenuti finora, senza possibilità di un'efficace opera di prevenzione da parte dello Stato. Sottolinea l'esigenza che la Commissione impegni il Governo in tal senso.

Il senatore NOCCHI, dopo aver dichiarato di condividere quanto sostenuto sia dal relatore che dal senatore Argan in ordine alla necessità di provvedere con urgenza per i fini indicati nel disegno di legge governativo, raccomanda al Governo di chiarire quali saranno i criteri di approvazione dei progetti per evitare i problemi di gestione che si posero in relazione al provvedimento dei cosiddetti «giacimenti culturali»; in effetti il disegno di legge non indica quale sarà il filtro tecnico-scientifico per la valutazione dei progetti presentati.

Il sottosegretario COVATTA interviene precisando che l'articolo 3 indica negli Istituti centrali le strutture tecnico-scientifiche incaricate della valutazione dei progetti. Ritiene che si tratti di una scelta ben più significativa rispetto al nucleo di valutazione previsto dalle norme sui cosiddetti «giacimenti culturali».

Il senatore NOCCHI prosegue sollecitando il Governo a presentare il piano organico di interventi, più volte preannunciato (come del resto proposto nel disegno di legge n. 1998), affinché si determini quel collegamento con il provvedimento in titolo, la cui valenza annuale non può certo soddisfare le esigenze di una tutela adeguata del patrimonio artistico.

Riguardo al primo ordine del giorno ritiene opportuno menzionare al punto 3) e al punto 5) il ruolo esercitato dalle regioni che, pur se non in modo generalizzato, hanno comunque prodotto risultati importanti.

Il senatore ARFÈ si richiama alle perplessità da più parti sollevate circa il rischio che il disegno di legge attualmente all'esame riproduca i danni prodotti dall'esperienza dei «giacimenti culturali» e, a tale proposito, domanda al Ministro come intenda conciliare l'organicità dei programmi con la molteplicità delle richieste e quali siano le modalità e le procedure per la selezione dei progetti, a suo avviso ancora imprecise e tali da suscitare preoccupazioni negli esperti del settore.

Il ministro FACCHIANO sottolinea la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento, anche in vista della scadenza del 1993, rispetto alla quale non nasconde le preoccupazioni del Governo per ritardi che pure auspica di superare. A tale proposito, sottolinea che gran parte del lavoro relativo all'attuazione del provvedimento rimarrà nella sfera di competenza del personale tecnico-scientifico, e dà assicurazioni al senatore Argan circa la ricerca di modalità che consentano di assicurare la collaborazione del professor Ferrari. Al senatore Montinaro fa presente che il problema della spoliazione del patrimonio artistico è un problema generale, che non riguarda soltanto l'area geografica da lui richiamata. Tale questione, aggiunge, non attiene direttamente all'oggetto del provvedimento in esame; tuttavia, data la rilevanza del problema, assicura che ad esso sarà dato il dovuto spazio nell'ambito del piano triennale, in corso di elaborazione, che avrà come oggetto la prevenzione e la sicurezza, oltre che la catalogazione del patrimonio artistico e culturale. Ribadisce comunque che la catalogazione, insieme alla determinazione delle aree di rischio, è il primo deterrente contro il preoccupante fenomeno della spoliazione. Rispondendo al senatore Nocchi, ricorda inoltre che è previsto, all'articolo 2, comma 5, l'invio dell'elenco dei progetti approvati alle competenti Commissioni parlamentari, mentre fa presente al senatore Arfè che il Ministero salvaguarderà le proprie funzioni di programmazione ed indirizzo per quanto riguarda l'esame dei progetti. Dichiarò infine di accettare gli ordini del giorno presentati.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2037, la Commissione esamina gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge nel suo complesso.

Dopo che il presidente SPITELLA ha accolto i suggerimenti avanzati dai senatori Argan e Nocchi, la Commissione approva il primo ordine del giorno nel seguente testo:

La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2037,

rilevata la necessità di conferire effettiva unitarietà metodologica alla impostazione e alla attuazione del piano di inventariazione e catalogazione dei beni storico-artistici, architettonico-ambientali, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, sia pubblici che privati,

impegna il Governo:

1) a coinvolgere direttamente nell'attuazione della normativa in esame tutte le strutture del Ministero: uffici centrali, Istituti centrali nazionali, Sovrintendenze speciali e territoriali ed ogni altro istituto dipendente dal Ministero;

2) a dare prioritariamente piena utilizzazione al lavoro già svolto, sia sul piano metodologico sia sul piano della catalogazione ed inventariazione dei singoli beni, dalle strutture del Ministero, così da evitare non solo inutili duplicazioni, ma anche forme diverse e non indispensabili di inventariazione e catalogazione dei medesimi beni;

3) a tener conto delle iniziative di inventariazione e catalogazione già svolte o in corso a cura di istituti universitari e delle regioni, anche in attuazione della convenzione fra Istituti centrali e regioni, nonché di enti locali e di privati, verificandone la validità e l'utilizzabilità nell'ambito del piano organico di cui alla normativa in esame, anche al fine di evitare ulteriori duplicazioni;

4) ad elaborare un programma che prosegua e porti a compimento il lavoro già svolto, verificando peraltro se non sia opportuno, al fine di consentire la più ampia inventariazione dei beni prima dell'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo il 1° gennaio 1993, dare priorità assoluta ad una inventariazione volta alla acquisizione dei dati essenziali, ed indispensabili all'identificazione, dei singoli beni;

5) a valutare, alla luce di quanto indicato al n. 4), le forme più idonee di prosecuzione della inventariazione e catalogazione dei beni, con particolare riguardo anche a quanto già compiuto dalle regioni, secondo i modelli elaborati dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

6) a tener conto fin d'ora, nella stesura del piano organico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non solo dello stanziamento previsto dal disegno di legge in esame, ma anche degli accantonamenti predisposti allo stesso scopo dalla legge finanziaria 1990 per il triennio 1990-1992;

7) ad istituire un regolare servizio di verifica periodica dell'osservanza delle norme di legge riguardanti i beni catalogati da parte dei proprietari dei beni stessi.

0/1998-2037/7/1

SPITELLA

La Commissione, approva quindi, senza discussione, il seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 2037,

impegna il Governo:

a destinare il 40 per cento degli stanziamenti ivi previsti al Mezzogiorno.

0/1998-2037/7/2

SPITELLA

Successivamente, la Commissione approva, dopo una breve discussione, il seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 2037,

impegna il Governo:

ad applicare tale provvedimento, nonchè la futura legge sul piano triennale, tenendo conto della necessità di interventi di assoluta urgenza, segnalati anche dalla competente Sovrintendenza, ai fini della protezione, nelle aree delle antiche civiltà pugliesi soggette a fenomeni molto gravi di scavo clandestino, operando altresì per la valorizzazione locale dei reperti archeologici attraverso un'opportuna modifica della politica museale.

0/1998-2037/7/7

MONTINARO, BOMPIANI, MEZZAPESA, MANIERI

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2037.

Viene posto in votazione l'articolo 1, che è approvato.

La Commissione approva quindi, senza discussione, il seguente ordine del giorno, riferito all'articolo 2:

La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2037, in relazione all'articolo 2, comma 3, concernente l'utilizzazione dei beni e dei risultati documentali e scientifici derivati dall'opera di inventariazione e catalogazione svolta in applicazione delle iniziative di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (cosiddetti «giacimenti culturali»),

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione:

a) sull'attuazione dei singoli progetti approvati ai sensi del predetto articolo 15;

b) sui beni e i risultati derivati dagli stessi progetti, sia sul piano della validità scientifica che su quello della acquisizione delle strutture informatiche;

c) sull'utilizzazione dei predetti beni e risultati, tenendo presente anche la possibilità di trarre utili dalla gestione dei suddetti beni (ad esempio mediante l'offerta a pagamento di interrogazioni a vari livelli delle banche dati, di collegamenti decentrati con le stesse banche dati, nonchè la possibilità di corrispondere a richieste di fotografie).

0/1998-2037/7/3

SPITELLA

Viene quindi posto in votazione l'articolo 2, che è approvato.

La Commissione approva quindi, senza discussione, i seguenti ordini del giorno, riferiti all'articolo 3:

La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge
n. 2037,

impegna il Governo:

a definire, mediante decreto del Ministro per i beni culturali ed
ambientali, requisiti e procedure per la verifica della idoneità dei
soggetti pubblici e privati che intendano stipulare le convenzioni ivi pre-
viste.

0/1998-2037/7/4

SPITELLA

La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge
n. 2037,

impegna il Governo:

1) a emanare un provvedimento nel quale siano definiti con
precisione e con riferimento alla effettuazione di un congruo periodo di
attività, retribuita anteriormente al 1° dicembre 1989, gli elementi che
danno titolo alla preferenza per l'impiego del personale di cui al
predetto comma 2;

2) a considerare l'opportunità che siano tenuti presenti anche
coloro che hanno superato le prove dei concorsi nelle varie qualifiche
per il personale del Ministero collocandosi nelle graduatorie degli
idonei.

0/1998-2037/7/5

SPITELLA

La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge
n. 2037,

impegna il Governo:

ad attuare tale disposizione assicurando da parte degli Istituti
centrali e degli organi periferici del Ministero l'uniformità dei metodi
utilizzati e l'omogeneità dei risultati conseguiti.

0/1998-2037/7/6

SPITELLA

Viene quindi posto in votazione l'articolo 3, che è approvato.

Successivamente è posto in votazione ed approvato l'articolo 4.

Viene infine posto in votazione il disegno di legge n. 2037, nel suo
complesso, che è approvato, restando conseguentemente assorbito il
disegno di legge n. 1998.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUL PROBLEMA DELLE ACQUE REFLUE DEI FRANTOI

Il senatore LOPS chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte alla scadenza della seconda proroga dei termini per lo smaltimento delle acque reflue dei frantoi.

Il sottosegretario CIMINO si riserva di rispondere.

IN SEDE REFERENTE

Diana ed altri: Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914)

Cascia ed altri: Riforma del credito agrario (1614)

Diana e Emo Capodilista: Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003)

Revisione della legislazione sul credito agrario (2048)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 14 marzo.

Il presidente MORA sottolinea la necessità di procedere con speditezza nell'esame dei provvedimenti in titolo, su cui egli ha già riferito.

Il senatore VERCESI si dichiara d'accordo sulla relazione svolta dal Presidente e rileva che talune perplessità potranno essere successivamente valutate.

Il senatore MICOLINI pone la necessità di vagliare adeguatamente la realtà del nostro Paese con particolare riferimento allo strumento della cambiale agraria.

Il presidente MORA concorda sulla opportunità di approfondire talune problematiche emerse negli interventi che si avranno domani ed eventualmente in seno ad una istituenda apposita sottocommissione. Ribadisce la necessità di accelerare i tempi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Lops ed altri: Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925)

Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 21 marzo.

Il presidente MORA fa presente che si è in attesa dei pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) sul testo unificato.

Seguono interventi del senatore LOPS, che si chiede se sia opportuno o meno attendere detti pareri, e del senatore BUSSETI, il quale sottolinea che nel testo unificato si è tenuto conto del parere espresso dalla Commissione giustizia sui due disegni di legge, e aggiunge che il testo in questione non prevede oneri finanziari se non eventualmente a seguito di quanto verrà stabilito con Decreto ministeriale circa le strutture operative.

Il presidente MORA ribadisce la necessità di acquisire i predetti pareri anche in vista della prospettata richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MARGHERITI, premesso che il comparto oleario avverte la esigenza di una organica ristrutturazione e di uno stabile sistema di relazioni agroindustriali, ricorda le attese e le attenzioni suscitate dalla presentazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del piano olivicolo nazionale, su cui la Commissione contava di discutere. Sottolineato poi come le procedure attivate in sede CIPE a partire dal maggio 1988 (presentazione dei tre piani olivicolo, vitivinicolo e ovi-caprino; istituzione di un apposito capitolo di bilancio di cento miliardi; obbligo di stanziamenti regionali dai fondi della legge 752 del 1986) non abbiano dato luogo a concreti risultati, l'oratore evidenzia l'allarme venutosi a creare per il rischio che si ricorra alla ristrutturazione olivicola al di fuori della pianificazione nazionale. Si sono inoltre manifestati, aggiunge il senatore Margheriti, motivi di disaffezione e fenomeni di disinvestimento e abbandono.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore sottolinea l'importanza che

vengano dati alcuni segnali con la programmazione regionale, con l'approvazione della normativa in esame circa la tutela e la classificazione degli olii e con la piena funzionalità del sottocomitato di settore istituito ai sensi della citata legge 752 per la stipula degli accordi interprofessionali.

Il sottosegretario CIMINO, premessa la opportunità che ci si limiti alla discussione degli argomenti previsti all'ordine del giorno, concorda sulla necessità che si approfondisca in un apposito dibattito il problema del piano di settore olivicolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DIANA chiede ragguagli in ordine ai tempi disponibili per l'emissione del parere sul disegno di legge n. 2148 (legge comunitaria per il 1990), di cui è stato designato estensore.

Il presidente MORA rileva che la disponibilità di tempo dipende dall'andamento dei lavori della prima Commissione competente in via primaria; ritiene comunque che sia opportuno emettere sollecitamente detto parere. Aggiunge di avere rappresentato al Ministro dell'agricoltura la necessità di avviare un apposito dibattito in vista della prossima assunzione della presidenza del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

Il senatore DIANA sottolinea la necessità di conoscere dal Governo quali provvedimenti intenda adottare per far fronte alla siccità e come sia stata attuata la legge n. 286 del 4 agosto 1989.

Il senatore MARGHERITI pone il problema di estendere ad altre province colpite le provvidenze della citata legge n. 286.

Il sottosegretario CIMINO ragguaglia la Commissione sugli incontri che sono stati finora tenuti in sede interministeriale circa il problema della emergenza idrica. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, egli aggiunge, ha posto in particolare l'accento sul problema dei danni subiti dalla agrumicoltura e dalla zootecnia. È intenzione del Governo costituire un comitato tecnico-politico che formulerà proposte definitive al Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda in particolare l'attuazione della normativa di cui alla citata legge n. 286 sono previsti anche finanziamenti aggiuntivi regionali.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 4 APRILE 1990

171ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

Mancia ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837)

Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)

Libertini ed altri: Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)

Boato: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 marzo.

Si procede all'esame dell'articolo 9 del testo predisposto dal relatore.

Il relatore CITARISTI illustra una proposta di emendamento diretta a prevedere l'aggiornamento periodico della relazione predisposta dalle imprese sulle attività connesse all'uso dell'amianto; inoltre si dichiara contrario a un emendamento del Gruppo comunista, volto a integrare ulteriormente il contenuto degli obblighi di informazione a carico delle imprese.

La Commissione, respinta la proposta di emendamento del Gruppo comunista, accoglie quella del relatore e approva l'articolo 9 nel testo modificato.

Vengono quindi respinti due emendamenti proposti dal Gruppo comunista, diretti a inserire, dopo l'articolo 9, nuove disposizioni sugli obblighi di informazione e sulla tutela dell'ambiente e dei consumatori.

L'articolo 10 viene poi accantonato, dopo che la Commissione ha unanimemente convenuto sull'opportunità, prospettata dal senatore ALIVERTI, di demandare a disposizioni regolamentari la determinazione degli obblighi relativi alla tutela della salubrità dei luoghi di lavoro.

Si passa all'articolo 11.

Con il parere favorevole del relatore viene accolto un emendamento del Gruppo comunista, sostitutivo del comma 1, relativo alle analisi delle unità sanitarie locali sui rivestimenti degli edifici.

Viene quindi soppresso, su proposta del relatore, il comma 2.

Il comma 3 viene modificato, su proposta del Gruppo comunista e con il parere favorevole del relatore, integrando la determinazione del contenuto del previsto decreto ministeriale con il riferimento anche allo smaltimento dell'amianto.

È infine approvato l'articolo con le modifiche accolte.

Si passa all'articolo 12. Si apre un dibattito sulla proposta di emendamento del Gruppo comunista diretta ad estendere le fattispecie di integrazione salariale e di prepensionamento per i lavoratori addetti alle produzioni di materiale contenente amianto.

Il sottosegretario FORNASARI esprime la preoccupazione del Governo per l'introduzione di meccanismi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente e dalla nuova disciplina in corso d'esame da parte del Parlamento.

Il senatore GIANOTTI sottolinea l'opportunità di garantire ai lavoratori delle cave di amianto una idonea forma di assistenza per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

La Commissione, infine, respinta la proposta di emendamento del Gruppo comunista, approva l'articolo senza modifiche.

Si passa all'articolo 13.

Il senatore CARDINALE dà conto di una proposta di emendamento al comma 1, diretta a chiarire le competenze in materia di innovazione tecnologica e ricerca.

Respinta tale proposta, la Commissione accoglie un emendamento del relatore al comma 3, che precisa lo stanziamento a sostegno dei processi di dismissione delle lavorazioni di amianto.

Viene quindi approvato l'articolo nel testo modificato.

La Commissione successivamente accantona l'articolo 14, relativo alle disposizioni finanziarie.

Il senatore CARDINALE propone di aggiungere due articoli diretti a prevedere la presentazione di una periodica relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e la sistematica verifica della diffusione di malattie derivanti dal contatto con materiali contenenti amianto.

La Commissione non approva.

Si passa all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge. La tabella A viene approvata senza discussione e modifiche.

Si apre quindi un dibattito sui termini di cessazione della produzione dei manufatti contenenti amianto, di cui alla tabella B, nel corso della quale il sottosegretario FORNASARI propone di demandarne la fissazione al Comitato di cui all'articolo 4; il senatore CARDINALE propone inoltre di abbreviare taluni dei predetti termini al 1992.

Respinte entrambe le proposte, la Commissione approva la tabella B senza modifiche.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

172ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 marzo.

Si passa all'articolo 24.

Il senatore MANCIA presenta un nuovo testo dell'emendamento sostitutivo del comma 3, volto all'istituzione di un comitato per la gestione delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi.

Il relatore ALIVERTI esprime consenso, rilevando che l'istituzione, in luogo dell'agenzia, di un comitato inserito nella struttura amministrativa esistente, non comporta problemi di coordinamento organizzativo nè di oneri ulteriori per il bilancio pubblico. Sottolinea inoltre la necessità di una armonizzazione, in sede di coordinamento, con la normativa vigente *ex lege* n. 61 del 1986.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione accoglie l'emendamento. Il senatore Mancia dà poi lettura del seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata l'opportunità di garantire una equilibrata presenza degli operatori dei settori interessati nell'istituendo comitato per la gestione delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi,

impegna il Governo:

ad assicurare che i titolari di concessione presenti nel predetto comitato rappresentino pariteticamente le imprese di raffinazione e di deposito.

(0/1803/10/1)

MANCIA

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo la Commissione approva l'ordine del giorno. Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 24 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 25.

Il senatore MANCIA ritira un emendamento sostitutivo dell'articolo e illustra una modifica del comma 2 diretta a precisare la competenza autorizzatoria del Ministro dell'industria in materia di autoproduzione. La Commissione, infine, accoglie tale proposta.

Il senatore GIANOTTI dà quindi conto di una serie di proposte di emendamento dirette a modificare il titolo e a prevedere - nella disciplina dell'autoproduzione - il parere della Regione interessata, la considerazione dei criteri di valutazione di impatto ambientale e la fissazione dei limiti per la determinazione convenzionale dei prezzi dell'energia elettrica.

Si apre quindi un dibattito - nel corso del quale prendono la parola tutti i presenti - sulle questioni, prospettate dai senatori Gianotti e Cardinale, della distribuzione di energia autoprodotta e dell'autoproduzione nell'ambito di consorzi di imprese.

Successivamente il relatore ALIVERTI dà ragione di due proposte integrative del proprio emendamento sostitutivo dell'articolo 25, dirette a escludere - in taluni casi - l'obbligo di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dei gruppi elettrogeni nonché a circoscrivere la facoltà di uso dell'energia autoprodotta da parte delle società controllate, controllanti e collegate.

Il presidente CASSOLA, concordi il relatore e il rappresentante del Governo, propone di accantonare l'esame dell'articolo 25 per consentire una valutazione delle proposte illustrate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

173^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803)

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di passaggio in sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Si prosegue il dibattito sull'articolo 25.

È accolta la proposta di modifica del titolo già formulata dal Gruppo comunista; sono poi respinte le altre proposte del senatore Gianotti, illustrate nella seduta precedente.

Il senatore MANCIA dà quindi conto di un emendamento che consente l'autoproduzione non solo per fini propri ma anche nel caso venga ceduta all'Enel: detto emendamento è accolto dalla Commissione.

Il relatore ALIVERTI, quindi, propone una nuova formulazione dell'articolo 25, comprendente l'emendamento già accolto, che disciplina anche la cessione all'Enel dell'energia elettrica autoprodotta, il relativo prezzo, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, detto articolo viene approvato nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 26.

Il senatore GIANOTTI illustra un emendamento sostitutivo che prevede la regolamentazione dei rapporti tra l'Enel e le imprese elettriche degli enti locali mediante la stipula di una convenzione tipo. Contrari il relatore e il Governo, la Commissione non approva.

Il relatore ALIVERTI dà poi lettura del seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata l'opportunità di determinare una cornice di riferimento per i rapporti tra l'Enel e le imprese elettriche degli enti locali,

impegna il Governo:

a predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di convenzione quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle predette imprese in ordine all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

(0/1803/2/10)

ALIVERTI, CASSOLA, GIANOTTI, MANCIA, VETTORI

Il rappresentante del Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 26 nel testo predisposto dal relatore.

Si passa all'articolo 27.

La Commissione approva un emendamento soppressivo del comma 2, proposto dai senatori Fogu e Mancina, e un emendamento del Gruppo comunista diretto ad escludere dal pagamento dell'imposta, di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 940 del 1966, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non superiori a 20 Kw di potenza. Viene quindi approvato l'articolo nel testo modificato.

Si passa all'articolo 28.

Il senatore MANCIA ritira due emendamenti: la Commissione approva il testo dell'articolo, predisposto dal relatore, dopo aver accolto un emendamento dei senatori Gianotti, Mancina e Aliverti, diretto ad estendere ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 218 del 1978 la facoltà di libera circolazione dell'energia elettrica autoprodotta.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 29 nel testo modificato a seguito dell'accoglimento di un emendamento del Gruppo comunista concernente la disciplina della proprietà delle infrastrutture utilizzate dalle imprese autoproduttrici.

Si passa all'articolo 30.

Il senatore GIANOTTI esprime la preoccupazione del Gruppo comunista per la prevista contrazione delle dilazioni di pagamento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali all'importazione sui prodotti petroliferi. La Commissione, quindi, approva l'articolo senza modifiche.

Si passa all'articolo 31.

Il relatore ALIVERTI illustra una nuova proposta relativa al comma 1 che, posta ai voti, è accolta. La Commissione, quindi, dopo che il senatore Mancina ha ritirato un proprio emendamento, approva l'articolo 31 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 32.

Il senatore MANCIA ritira un proprio emendamento al comma 2. La Commissione, respinte due proposte del Gruppo comunista, dirette a integrare la regolamentazione del procedimento per la concessione dell'esonero di cui al comma 1, approva l'articolo nel testo predisposto dal relatore.

Il senatore MANCIA ritira le altre proposte di articoli aggiuntivi, presentate dal Gruppo socialista.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37.

Successivamente il senatore GIANOTTI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista sul disegno di legge.

La Commissione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, quindi, dà mandato al presidente Cassola di predisporre il coordinamento degli articoli che compongono il nuovo testo del disegno di legge.

La Commissione unanime, infine, con il consenso del rappresentante del Governo, delibera di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, conferendo in ogni caso al relatore Aliverti il mandato di riferire all'Assemblea qualora l'anzidetta richiesta non venisse accolta.

La seduta termina alle ore 21,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

163^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE CONSULTIVA**

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi nelle aree metropolitane (1307)

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Parere alla 1^a Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo 1990.

Il relatore, presidente PAGANI, dà conto delle argomentazioni espresse dal senatore Cutrera in merito all'articolo 19, in cui si prevedono competenze per le aree metropolitane difformi da quelle delle province, nonché parzialmente sovrapposte su quelle comunali.

La salvezza delle funzioni di competenza provinciale, prevista nella norma, è sottolineata dal senatore BOSCO, mentre il senatore FABRIS rileva che analoga chiarezza dovrebbe emergere anche dall'elencazione successiva.

La salvaguardia delle competenze comunali è invocata poi dai senatori GOLFARI, TORNATI e SPECCHIA.

Il senatore ANDREINI appunta il proprio interesse sull'articolo 31 del disegno di legge n. 2092, ritenendo che le competenze ambientali conferite agli enti territoriali non si estendano anche ai rispettivi organi elettivi: il parere della 13^a Commissione dovrebbe pertanto far salva la

sottoposizione ai consigli provinciali e comunali di questioni di grande rilievo ambientale come ad esempio l'individuazione delle discariche.

Il senatore BOSCO invoca il rispetto della legge n. 183 del 1989, le cui previsioni risulterebbero stravolte dall'approvazione degli articoli 14, 15 e 19 del disegno di legge 2092: esplicite clausole di salvaguardia dovrebbero pertanto essere contenute nel testo del parere che il relatore formulerà. Le funzioni attribuite alle province, nonché i suoi compiti di programmazione, si sovrappongono sull'ambito territoriale definito dalla legge di difesa del suolo, consistente nel bacino idrografico: ne consegue il successivo depauperamento delle competenze dell'autorità di bacino, che non si giustifica con argomenti formalistici in quanto è principio generale quello secondo cui *lex posterior derogat legi priori*.

Concorda il presidente PAGANI, secondo cui troppi argomenti depongono contro il principio di specialità invocato per distinguere la natura organica della legge di difesa del suolo da quella istituzionale dell'ordinamento delle autonomie locali: l'articolo 17 della legge 183 conferisce infatti ai piani di bacino effetti immediatamente vincolanti, ed inoltre l'articolo 15 comma 2 del disegno di legge 2092 fa espresso riferimento all'adozione di un piano territoriale.

Il senatore SPECCHIA non ritiene che si configurino rischi di sovrapposizione tra le competenze costituzionali degli enti territoriali e quelle delle autorità di bacino: non si oppone peraltro all'inserimento nel testo del parere di esplicite clausole di salvaguardia della legge n. 183 del 1989.

Il senatore TORNATI non ravvisa i pericoli denunciati, ricordando peraltro che le competenze previste dai piani di bacino hanno rilievo regionale e pertanto rango non confliggente con i piani territoriali provinciali; non si oppone peraltro all'inserimento nel testo del parere di un generico riferimento al corretto sistema di rapporti tra autonomie locali.

La riaffermazione delle competenze urbanistiche comunali è invocata dal senatore SCARDAONI, secondo cui l'articolo 9 appare incompleto a tal proposito: la parallela genericità delle competenze provinciali *ex* articoli 14 e 15 potrebbe implicare un gravissimo attentato ad una sfera di poteri tradizionalmente attribuita alle amministrazioni comunali.

La Commissione, infine, conferisce a maggioranza – con l'astensione del Gruppo comunista dichiarata dalla senatrice NESPOLO – mandato al relatore, presidente PAGANI, ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge 2092, recependo le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Gaetano Grimaldi, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, per acquisire elementi informativi in relazione all'esame del disegno di legge n. 4228-ter recante «Disposizioni in materia di acquedotti».

(Il dottor Gaetano Grimaldi è accompagnato dalla dottoressa Paola Rocchini, primo dirigente amministrativo della direzione generale per la difesa del suolo presso il Ministero dei lavori pubblici)

Il dottor Gaetano Grimaldi premette che, per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 316, la materia è di competenza regionale e sono rimaste nella sfera di attribuzioni dello Stato e per esso del Ministero dei lavori pubblici, le funzioni amministrative concernenti le opere di acquedotto dirette al soddisfacimento di interessi nazionali o di più regioni.

Sono state inoltre delegate alle Regioni (articolo 90, comma 2, lettera a) le funzioni concernenti «gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse».

Sono tuttavia riservate allo Stato (successivo articolo 91), oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti l'imposizione di vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra Regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato deve sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

La legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ha attribuito specifiche competenze alle regioni concernenti, tra l'altro, la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque e l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici.

In particolare rientra nei compiti delle regioni il rilevamento, in tutto in territorio nazionale, dei seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni, derivazioni, scarichi.

I dati rilevati dalle regioni costituiscono la base per la redazione del piano nazionale di risanamento.

Al riguardo si cita anche il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, con le successive modifiche, ha attribuito competenze al Ministro per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno (derivanti dalla costituzione dell'*ex* Cassa per il Mezzogiorno ora Agenzia) in materia di interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, limitatamente alle zone di cui al testo unico n. 218 del 1978 citato, da cui sono scaturiti i cosiddetti «progetti speciali» che hanno di fatto sostanzialmente monopolizzato, nelle aree di intervento, le grandi opere acquedottistiche potabili, ed anche irrigue ed industriali, ivi comprese le derivazioni dalle sorgenti, dalle falde idriche e delle acque superficiali.

A seguito del concreto avvio dei piani di bacino idrografici, che hanno trovato una definitiva regolamentazione con l'entrata in vigore della legge 18 maggio 1989, n. 183, in materia di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, possono individuarsi importanti attività rivolte allo scopo di assicurare il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Nel quadro delle competenze sopra esposto si inseriscono due importanti attività del Ministero dei lavori pubblici, esplicate attraverso la Direzione generale della difesa del suolo, che riguardano gli acquedotti interregionali e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti (decreto-legge 5 febbraio 190, n. 16).

Per ciò che concerne gli acquedotti interregionali, l'azione di questa Amministrazione si concretizza in interventi di sostegno finanziario a favore degli Enti interessati (Comuni, Consorzi, altri Enti pubblici) attraverso la concessione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, di contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta necessaria, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento ed alla sistemazione degli acquedotti stessi, previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti.

Il relativo capitolo di spesa dello Stato di previsione di questo Ministero (Cap. 8881) figura tra quelli per i quali si applica la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Gli interventi finanziabili a valere sul predetto stanziamento sono prevalentemente finalizzati al potenziamento ed all'adeguamento di importanti infrastrutture acquedottistiche di interesse sovregionale e, come tali, dimensionate su vasta scala territoriale e poste al servizio di estese collettività (per il Sud i finanziamenti disposti sono finalizzati esclusivamente alle esigenze dell'Acquedotto Pugliese).

È di tutta evidenza come le forme tradizionali di intervento finora attuate sulla base di così ridotti stanziamenti ordinari di bilancio siano del tutto inadeguate ad offrire soluzioni organiche ai problemi di potenziamento e di riqualificazione di un settore di servizi, quale quello relativo all'approvvigionamento idropotabile, che attualmente versa in uno stato di crisi generalizzata e che registra, con sempre maggiore frequenza, la necessità di ricorrere a limitati e spesso disarticolati interventi di emergenza.

Alla stregua delle cennate considerazioni ed al fine di disporre in misura adeguata delle risorse finanziarie per un più organica e coerente politica di intervento nel settore acquedottistico, sono state promosse iniziative che hanno condotto alla introduzione nella «legge finanziaria 1988» di una specifica previsione di spesa per acquedotti a carattere interregionale di più ampia portata.

L'articolo 17, comma 39 della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha infatti disposto un'autorizzazione di spesa per complessive lire 270 miliardi, nel periodo 1989-1992, per l'esecuzione di lavori concernenti gli acquedotti a carattere interregionale.

A valere sui richiamati stanziamenti annuali si procede alla concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Circa gli indirizzi programmatici adottati, con specifico riferimento alla politica di intervento nel Mezzogiorno, in sede di attuazione delle cennate disposizioni, va evidenziato come l'area del meridione si sia posta senz'altro come la destinataria privilegiata dell'intervento statale in argomento.

Ciò non solo per evidenti ragioni connesse alle caratteristiche di debolezza intrinseca del sistema fisico delle risorse disponibili nel Sud del Paese ma, soprattutto, perchè è appunto nell'area meridionale che si registra la più elevata concentrazione di impianti acquedottistici aventi le caratteristiche di interregionalità, atti a farli ricadere nell'ambito di operatività dell'intervento statale (acquedotti del Sele, del Pertusillo, eccetera).

Infatti, in sede di programmazione degli interventi finanziari di cui sopra, una quota pari a lire 180 miliardi a valere sulle disponibilità complessive, è stata assegnata al Provveditorato alle Opere pubbliche per la Puglia per il finanziamento di lavori di sistemazione ed adeguamento degli acquedotti del Sele e del Pertusillo, da eseguire a cura del competente Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Acquedotti di interesse regionale

La già citata legge del 1988, n. 67, ha disposto poi una ulteriore autorizzazione di spesa in materia di acquedotti non di competenza statale.

L'articolo 17, comma 38, ha infatti autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle Regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti, mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti per un programma di 360 miliardi.

Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nel Mezzogiorno.

Il programma si sviluppa nell'arco temporale del quadriennio 1989-1992.

Il comma 42 del medesimo articolo ha inoltre fissato le procedure di esame delle relative proposte di intervento prescindendone la presentazione a questo Ministero ai fini dell'autorizzazione alla concessione del mutuo sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE.

Con deliberazione CIPE del 14 giugno 1988 sono stati fissati i requisiti di ammissibilità dei progetti da presentare, i criteri per la definizione delle relative priorità, le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali.

Completata la fase istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, sono stati predisposti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* tutti i decreti di finanziamento degli interventi proposti dalle singole Regioni.

Attualmente sono in corso da parte della Cassa depositi e prestiti i procedimenti per la concessione dei mutui autorizzati.

La ripartizione dei finanziamenti, per l'ammontare complessivo di lire 360 miliardi, viene schematizzata nella tabella allegata. In particolare, per le regioni meridionali (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e per le isole (Sicilia, Sardegna), sono stati finanziati progetti per complessive lire 152,6 miliardi.

* * *

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, l'azione della Amministrazione dei lavori pubblici viene esplicata di concerto con il Ministero dell'ambiente e sentite le regioni.

Questo Ministero ha avviato concrete iniziative per l'attuazione del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, che prevede un finanziamento di lire 10 miliardi per l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica e per la elaborazione di un piano per prevenire le emergenze.

Sulle problematiche affrontate è stato sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso alcune osservazioni in merito, con voto n. 246, reso nell'adunanza del 25 luglio 1989.

Sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo ha predisposto un elaborato orientativo nel quale vengono individuate le problematiche da affrontare per raggiungere le finalità di cui al citato decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:

- 1) Verifica dello stato di attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti del 1968 e sue varianti;
- 2) Verifica dello stato di conservazione delle opere di captazione, di adduzione e di distribuzione dei corpi idrici;
- 3) Individuazione dei fabbisogni idropotabili in funzione dell'assetto demografico prevedibile del territorio;
- 4) Individuazione delle risorse idriche convenzionali integrative per l'approvvigionamento potabile;
- 5) Individuazione di fonti idriche non convenzionali;
- 6) Determinazione degli oneri derivanti da utilizzazioni di risorse già impegnate;
- 7) Individuazione delle aree a rischio di crisi idrica;
- 8) Piano per prevenire le emergenze.

Sulla base delle dettagliate informative tecniche ed amministrative, che verranno acquisite in sede di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, potranno essere avviate definitivamente, in tutto il territorio nazionale, le procedure per la regolarizzazione delle varie situazioni con il carattere dell'ordinarietà anziché dell'emergenza.

* * *

Il deputato Soddu chiede come si ripartisce l'uso dell'acqua tra impieghi agricoli ed industriali e se il fabbisogno sia parametrato per abitante. Qualora la risposta fosse affermativa chiede anche di conoscere quale sia il gap tra il fabbisogno reale e la capacità di soddisfare le esigenze idriche.

Chiede infine se il Governo disponga ed utilizzi di poteri per intervenire in materia di acquedotti regionali.

Il senatore Vignola chiede se l'acquedotto per la Campania occidentale rivesta o meno carattere interregionale.

Chiede inoltre come si modifichi il piano regolatore generale degli acquedotti e perchè il ministero dei lavori pubblici ha delegato all'Agenzia i poteri relativi. Infine domanda chi sia competente ad accordare le concessioni per l'apertura dei pozzi.

Il senatore Tagliamonte domanda anche lui quale sia il grado di vigenza ed il meccanismo di modifica del piano regolatore generale degli acquedotti. In particolare chiede se i poteri sono congegnati in modo da consentire di far fronte alle esigenze correnti ed all'emergenza. Esiste per esempio un servizio di monitoraggio? Il piano regolatore, i poteri, la disciplina sono organizzati in modo da garantire tranquillità ai potenziali utenti?

Domanda infine se la cifra stanziata sia commisurata al fabbisogno generale ed in questo quadro quale sia lo spazio occupato dal Mezzogiorno.

Il senatore Petrarra dice di poter condividere l'esposizione del dottor Grimaldi. Sarebbe stato però opportuno esplicitare meglio con quali risorse si intende provvedere al fabbisogno.

Gli risulta che le regioni meridionali hanno approntato circa 2000 progetti per il completamento degli acquedotti. Domanda se questi progetti sono validi, dal momento che potrebbero far fronte in buona parte alle esigenze idriche del Mezzogiorno.

Domanda infine se è vero che i collaudi subiscono continui rallentamenti ed a quali motivi siano imputabili questi ritardi.

Il senatore Coviello chiede se il ministero dei lavori pubblici ha approfondito il calcolo delle disponibilità idriche. Ha voluto formulare questa domanda per il motivo che a lui sembra esservi una discrasia tra il fenomeno della caduta di piovosità nell'ultimo decennio e la fisionomia del piano regolatore per gli acquedotti, redatto peraltro alla fine degli anni '60. In questo quadro gli risulta che la regione Puglia sta chiedendo un ricalcolo delle disponibilità idriche.

La programmazione delle risorse idriche per il 1990 accorda una precisa priorità all'uso delle acque potabili. Chiede se la necessaria graduazione per l'utilizzo delle risorse entri in conflitto con le attività idriche già programmate. Se la risposta è affermativa, come a lui sembra pacifico, chiede se si intenda istituire un fondo per agevolare la riconversione degli impianti agricoli.

Il deputato Iannone si sofferma sulle prospettive dell'approvvigionamento idrico alla luce delle modifiche intervenute nel quadro delle precipitazioni atmosferiche. Il problema dell'agricoltura non può essere sacrificato ma esige piuttosto interventi che si indirizzino ad una riallocazione della qualità e dei modi produttivi. Ritiene che questa prospettiva sia preferibile al ricorso a sistemi semplicistici, come quello dell'elevazione delle tariffe.

Il dottor Grimaldi risponde che la disarticolazione delle autorità di bacino ha indubbiamente contribuito a penalizzare il Mezzogiorno, per quanto riguarda l'uso della risorsa d'acqua. L'indirizzo pertanto è quello di sollecitare ipotesi di raggruppamento dei bacini, che nel Mezzogiorno hanno saputo nel passato attivare significativi schemi idrici.

Le indicazioni che provengono dal centro seguono lo stesso *iter* burocratico, nel senso che raggiungono tutte le autorità di bacino indipendentemente dalla grandezza dei destinatari.

Al deputato Soddu dice che sono stati fatturati, secondo le ultime rilevazioni, otto miliardi di metri cubi per uso potabile, 10 per uso industriale e 32 per uso agricolo.

Al senatore Vignola risponde che, auspice la direzione generale dei lavori pubblici, si è pervenuti ad una soluzione soddisfacente per l'acquedotto della Campania occidentale. L'autorità competente a rilasciare la autorizzazione per l'utilizzo dei pozzi è quella regionale.

Condivide le preoccupazioni relative all'agricoltura. In questo quadro occorre lavorare al coordinamento tra le risorse idriche e le culture agricole, consentendo risparmi che si possono calcolare in cifre attorno al 40 per cento, tali da liberare risorse per finalità produttive.

La dottoressa Paola Rocchini dice che il piano regolatore generale è stato approvato nel 1968. Esso attribuisce ai centri abitati risorse idriche sulla base di standard predeterminati. Le relative revisioni sono di competenza dello Stato o delle regioni, a secondo delle loro dimensioni.

Sono però venuti a mancare flussi informativi reciproci, per cui nessuno sa bene quale sia lo stato attuale del piano regolatore oggi vigente.

Per il futuro si è pensato ad un congegno diverso che affidi a livello centrale la fase conoscitiva, con un maggior grado di approfondimento che nel passato.

Le modifiche del piano regolatore dovrebbero essere di competenze delle regioni, singole o associate secondo la dimensione normativa delle modifiche, seguendo lo schema previsto dalla legge n. 183 per la difesa del suolo.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

Presidenza del Vice Presidente
COVELLO

*Interviene il presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare,
dottor Camillo Federico.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

**AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE IN
ORDINE ALL'ESAME DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO DEL-
L'ENTE**

Il presidente COVELLO rivolge un cordiale saluto al dottor Federico e lo invita a svolgere la sua relazione.

Il dottor FEDERICO rileva che le funzioni istituzionali e gli obiettivi programmatici generali dell'Ente autonomo mostra d'oltremare sono ben noti alla Commissione per avere avuto l'opportunità di illustrarli nelle due precedenti audizioni del 3 febbraio 1988 e del 3 agosto 1989; così come sono note le vicende del tutto peculiari che hanno segnato la vita dell'ente dal drammatico terremoto del novembre 1980 al giugno 1986, quando gliene fu affidata la presidenza.

Desidera dare atto a tutti i componenti della Commissione - ed in particolare al Presidente Marzo ed ai senatori Fogu e Covello - di avere assunto nei confronti dell'ente un atteggiamento di favorevole considerazione delle ragioni più profonde, d'ordine politico e civile, della rinascita della mostra d'oltremare e del suo inserimento tra gli enti delle partecipazioni statali.

La discussione che seguì la prima relazione nelle sedute del 3 febbraio ed del 14 aprile 1988 si concluse con l'approvazione pressochè unanime del programma pluriennale 1987-1990 e l'adozione di un parere favorevole che costituisce tuttora la legittimazione piena

dell'ente ad operare attivamente per realizzare le finalità e gli scopi istituzionali.

Il parere del 12 maggio 1988 infatti, dopo avere approvato il piano dell'ente e riconosciuto la sua inclusione nel sistema delle partecipazioni statali, ritiene coerente con tale riconoscimento l'impegno programmatico dell'ente, che si propone di sviluppare azioni coordinate per il rilancio dei comparti fieristico-espositivi, turistici, congressuali e di spettacolo nell'area del Mezzogiorno, particolarmente carente nei comparti medesimi e di proiettare la sua attività verso il bacino del Mediterraneo ed i paesi d'oltremare per concorrere all'ulteriore valorizzazione del lavoro italiano e l'incremento degli scambi commerciali e culturali.

Allo scopo di consentire lo svolgimento di tale ruolo, la Commissione invita, con lo stesso parere, il Ministero delle partecipazioni statali ad assegnare ed erogare i fondi annuali di dotazione, alla riforma dello statuto, ad individuare opportune sinergie con gli altri enti ed a ridefinire i nuovi compiti dell'EAMO in materia di valorizzazione economica e turistica del Mezzogiorno. Un atteggiamento altrettanto favorevole è stata riservato all'ente nel corso dell'audizione del 3 e del 5 agosto 1989, che si concluse con un parere favorevole sui programmi per il 1988-1991. Il richiamo di questi due momenti fondamentali per la rinascita della mostra d'oltremare lo conforta nella fiducia che una considerazione tanto favorevole potrà essere rinnovata in occasione della relazione programmatica 1989-1992.

Ad un anno di distanza dalla sua elaborazione ritiene utile richiamare maggiormente l'attenzione su dati ed elementi che richiedono un suo aggiornamento con la previsione anche di misure nuove e più incisive per superare definitivamente la barriera che non consente ancora all'ente, nella misura e nei tempi desiderati, di acquisire la pienezza di soggetto pubblico economico nel settore terziario e nell'area del Mezzogiorno e della città di Napoli.

Ritiene opportuno soffermarsi ad esporre brevemente le linee essenziali del programma pluriennale 1989-1992: questo, nell'illustrare i principali dati gestionali e programmatici dell'attività dell'ente, è accompagnato da significative innovazioni metodologiche rispetto ai precedenti del 1987 e del 1988.

Si compone di tre parti espositive (corredate da nove tabelle e numerosi grafici) che offrono una lettura più agevole dei fatturati, degli utili, dei conti economici, conseguiti o previsti, sia per la gestione complessiva che per le tre società operative ipotizzate per altrettante aree di attività.

La prima parte - sviluppo del piano di rilancio nel periodo 1986-1988 e prospettive generali per il quadriennio 1989-1992 - offre una serie di elementi di conoscenza e di giudizio utili per raffigurare la situazione pregressa e quella in atto, collegando gli atti parlamentari e

governativi a quelli posti in essere dall'ente. Dall'esposizione emerge il dato positivo fondamentale della sussistenza delle condizioni per il rilancio e lo sviluppo dell'ente e della mancata contestuale attuazione dei programmi, individuandone la causa nella mancata assegnazione dei fondi di dotazione annuali e nei ritardi registrati nell'erogazione dei finanziamenti ottenuti dall'ente dalla legislazione ordinaria e straordinaria.

Nella seconda parte - stato di attuazione e variazioni intervenute; andamento economico produttivo nel triennio 1986-1988 - vengono illustrate con dati tecnici e grafici le specifiche attività gestionali nelle tre diverse aree (espositivo-fieristica; turistico-congressuale; culturale, di spettacolo e sportiva) con i relativi risultati economici. Dall'analisi dei dati, sulla base del conto economico consolidato al 31 dicembre 1988, emergono la progressiva riduzione del disavanzo, l'incremento del margine operativo lordo e la graduale crescita della redditività aziendale, tenuto conto degli investimenti effettuati.

Infatti, pur utilizzando le stesse strutture e gli stessi servizi degli anni precedenti, l'ente ha realizzato un'attività gestionale notevolmente più incisiva sul piano qualitativo. Il fatturato infatti è passato da sette ad otto miliardi con un incremento di circa un miliardo per le sole attività fieristiche ed espositive; il margine operativo lordo è passato da meno 409 milioni a più 208 con un sensibile incremento. Il giro di affari messo in movimento dalle attività dell'ente per effetto dell'aumento degli espositori, dei visitatori e degli utenti, parzialmente per l'indotto conseguente, ha avuto a sua volta un incremento valutabile intorno a 350-400 miliardi.

Vengono poi indicati e motivati gli incrementi del fabbisogno finanziario per gli investimenti che passano dai 247 miliardi previsti nel 1987 ai 283 del 1988 ed ai 424 del 1989, sempre riferiti al periodo pluriennale 1989-1992, nel corso del quale è prevista la costituzione di tre società operative per i tre settori principali di attività.

La parte centrale della relazione programmatica è quella dedicata agli elementi significativi del programma: investimenti, risultati economici, occupazione per il periodo 1989-1992. Il fabbisogno finanziario per gli investimenti (424 miliardi e 600 milioni) è ripartito, ai fini della copertura, in 263 miliardi e 300 milioni in mezzi finanziari provenienti dall'autofinanziamento e dai fondi previsti dalla legislazione ordinaria e straordinaria, ed in 161 miliardi e 300 milioni provenienti dai fondi di dotazione.

Il conto economico previsionale, al fine di valutare la redditività degli investimenti, evidenzia un risultato economico netto, oltre ad altri indici anch'essi significativi, di 330 milioni nel 1989, 665 nel 1990, 3 miliardi e 440 milioni nel 1991, 10 miliardi e 885 milioni nel 1992 (a regime).

L'occupazione diretta è prevista in crescita costante e graduale dalle 95 unità attuali a 243 nel 1992 (a regime), mentre gli effetti degli

investimenti sull'occupazione indotta sono valutati in un incremento dalle attuali 480 unità a circa 1.000 unità nel 1992. Il programma pluriennale dell'ente, rielaborato nelle sue componenti finanziarie, economiche e della riorganizzazione societaria interna alla luce degli indirizzi e degli atti parlamentari e ministeriali, realizza così, a fronte di investimenti assolutamente indispensabili, gli obiettivi della redditività e dell'occupazione con la contestuale valorizzazione dell'eccezionale complesso patrimoniale pubblico della mostra d'oltremare.

È la valutazione di questi dati e le correlazioni che emergono con gli sviluppi del processo di ricostruzione-recupero della mostra d'oltremare in questi tre anni di attività ad indurlo a riproporre con forza la «questione EAMO» soprattutto nel quadro delle iniziative delle partecipazioni statali a Napoli e nel Mezzogiorno.

Si tratta, come è noto, di un complesso immobiliare di circa 700 mila metri quadrati, dei quali 90 mila destinati ad attività fieristiche ed espositive, 156 mila di piazzali, viali ed arterie di collegamento parzialmente utilizzabili come aree espositive, 220 mila di fabbricati, strutture ed impianti per le altre attività e 234 mila di aree verdi per funzioni polivalenti; una città-giardino di rilevante interesse ambientale, economico e sociale nella quale si evidenziano, per la loro valenza anche urbanistica ed architettonica, il teatro Mediterraneo, l'Arena flegrea, le fontane dell'Esedra, la Torre delle nazioni, il giardino zoologico, l'Edenlandia, strutture scolastiche e formative come l'ISEF ed il FORMEZ, impianti sportivi come la piscina olimpionica.

In questo quadro assumono rilevanza i passaggi istituzionali, in sede parlamentare e governativa, che hanno avuto come obiettivo prioritario la valorizzazione di un eccezionale patrimonio pubblico e delle sue strutture e la salvaguardia dell'occupazione di cento lavoratori e di quella indotta, a vario titolo, di circa 500 unità.

Tale obiettivo, in un contesto urbano e metropolitano così delicato come è quello napoletano nei suoi aspetti urbanistici, economico-produttivi e sociali, deve costituire l'elemento di riferimento di ogni possibile iniziativa per il Consiglio di amministrazione dell'ente, per le rappresentanze politiche e socio-economiche napoletane e, dall'altro versante, in primo luogo per il Ministero delle partecipazioni statali. Gli interventi e gli investimenti per l'Ente autonomo mostra d'oltremare non sono perciò finalizzati al «salvataggio» di un organismo, di per sé meritevole di ottenerlo, ma si inscrivono in una più articolata politica per la città di Napoli e per il Mezzogiorno in un settore, quello terziario, gravemente carente nell'area meridionale.

Nella relazione è delineato il panorama e sono descritte le numerose, importanti iniziative e la portata di eccezionali interventi previsti ed in corso a Napoli - di mano pubblica e privata - in un più ampio quadro di sviluppo nel settore terziario ed in particolare dei servizi turistici, congressuali, della cultura, dello spettacolo, dello sport.

A questo proposito menziona il parco a tema di Afragola, l'operazione Campi Flegrei, il progetto strategico per il turismo, deliberato recentemente dal CIPE ed in corso di messa a punto da parte del dipartimento per il Mezzogiorno con il supporto tecnico dell'INSUD e la collaborazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, diretto ad intervenire nei comparti della ricettività alberghiera, del termalismo, dei servizi reali, dei beni culturali ed ambientali, dei porti turistici.

In quest'ultimo progetto è prevalente l'intervento pubblico, in particolare di quello delle partecipazioni statali attraverso la SOFIN dell'IRI e la SEMI dell'ENI, con le quali erano già stati preordinati contatti. Ricorda inoltre l'Operazione integrata Napoli (OIN), il nuovo centro direzionale, il recupero e la ristrutturazione dei complessi monumentali di Castel dell'Ovo e del museo di san Martino, le opere viarie e di trasporto, la costruzione di 20 mila alloggi, ai quali vanno ad aggiungersi le nuove iniziative, del parco a tema di Afragola, del centro storico, dell'ampliamento dello stadio san Paolo e della risistemazione globale di piazzale Tecchio, contigui al complesso della mostra d'oltremare.

È un quadro vasto con prospettive di enorme interesse con particolare riguardo ai programmi di sviluppo dell'area dei Campi Flegrei ove la struttura territoriale dell'ente è sita ed ai problemi connessi all'Italsider di Bagnoli. Tutte queste iniziative e le motivazioni strategiche che le accompagnano, convergono sulla validità dei programmi pluriennali che l'ente ha presentato nel 1987 e nel 1988 e rendono, ove ve ne fosse stata la necessità, ancor più legittima l'aspirazione dell'ente a porsi come soggetto privilegiato, per la città di Napoli ed il Mezzogiorno, ad operare nei settori che per legge vennero ad esso assegnati negli anni quaranta all'atto dell'istituzione e confermati con il decreto legislativo del 1948 e con le successive modifiche ed integrazioni.

Gli scopi istituzionali dell'ente sono infatti quelli di attuare in Napoli fiere ed esposizioni dell'attività e del lavoro italiano nel mondo e dei prodotti d'oltremare e di perseguire finalità attinenti alla valorizzazione economica e turistica della città di Napoli estesi, questi ultimi, all'intero Mezzogiorno per effetto del parere della Commissione del 12 maggio 1988 ed in corso di definizione normativa alla Camera dei deputati con l'articolo 6 del disegno di legge n. 1495 sugli enti fieristici. Evidenzia, dunque, un dato oggettivo, incontrovertibile: le grandi potenzialità dell'area-parco della mostra d'oltremare, di un complesso che comprende, il grande parco pubblico a verde, un bene prezioso in un'area così congestionata come quella napoletana e flegrea in particolare, il centro dei servizi commerciali per il comparto espositivo, scolastici per la presenza dell'Istituto d'arte, dell'ISEF, culturali e informativi, per il teatro Mediterraneo, l'Arena flegrea, l'Auditorium, il FORMEZ e l'ISVE, sportico-ricreativi per la piscina olimpionica, i campi da tennis, il parco di divertimenti Edenlandia, il giardino zoologico, le fontane dell'Esedra. Una struttura quindi quanto mai moderna nella

concessione, capace di aggregare in sé funzioni commerciali, di offerta di servizi, culturali, ricreative, sportive.

Afferma che nella situazione odierna si possa evidenziare una linea di tendenza positiva che si va sempre più consolidando, assumendo caratteri di irreversibilità. I dati dettagliati esposti nella relazione lo confermano in modo assai documentato. In particolare per il ripristino immobiliare, malgrado la mancata assegnazione in sede governativa del fondo di dotazione, il piano di ricostruzione è stato avviato con le risorse finanziarie acquisite dall'ente dai fondi della legge n. 64 del 1986 per il Mezzogiorno, dai fondi regionali per «Italia '90» e dal contributo straordinario inserito nella legge finanziaria per il 1988.

Con tali fondi sono in corso di realizzazione nuovi padiglioni espositivi-fieristici, l'Arena flegrea (un grande teatro all'aperto per 10 mila persone) ed un parcheggio sotterraneo per 250 posti-macchina per una spesa complessiva di circa 30 miliardi; sono inoltre in corso di appalto le opere relative al recupero del teatro Mediterraneo, del complesso monumentale delle fontane dell'Esedra, della Torre delle nazioni, della piscina olimpionica ed una parte dei piazzali interni per una spesa complessiva di circa 40 miliardi. Per la riforma normativa della sua natura giuridica ed il conseguente nuovo statuto - adeguato alle nuove funzioni dell'ente - il Consiglio di amministrazione ha fatto la sua parte elaborando i lineamenti del nuovo statuto per sottoporli ad un preventivo esame del Ministero delle partecipazioni statali.

Il massimo impegno è stato posto nel seguire il disegno di legge-quadro per il riordino del sistema fieristico italiano ove, all'articolo 6, dopo molte e non del tutto cessate difficoltà, è stata inserita la norma che dovrebbe risolvere a monte i problemi che riguardano l'ente; il disegno di legge è però ancora all'esame della X Commissione della Camera dei deputati.

Rileva però che il venir meno di fonti di finanziamenti, ancorché previsti in base a precisi termini di legge, e rinvii ed incertezze per lo stesso assetto normativo, possano incidere notevolmente sulla puntuale realizzazione del programma. In particolare per quanto concerne il ripristino immobiliare osserva che hanno certamente importanza assai rilevante gli interventi effettuati ed in corso; ma per un vero e proprio piano di ricostruzione e per elevare ogni comparto del complesso immobiliare al massimo di produttività il piano stesso non può non essere realizzato che in maniera globale piuttosto che, in conseguenza della mancanza e delle incertezze della misura e dei tempi dei finanziamenti, con interventi parziali su singole opere e strutture, come rischia di avvenire.

Ribadisce che la ricostruzione ed il recupero per intero del complesso patrimoniale (nato negli anni quaranta con queste caratteristiche peculiari e ricostruito negli anni cinquanta con questa medesima configurazione di «organismo armonioso e ben architettato»), costituisce la precondizione strutturale per lo svolgimento delle funzioni

istituzionali dell'ente e di quelle più ampie e nuove nella prospettiva di cui si è parlato. Quello che si è verificato finora è un dato di incertezza: non soltanto per la mancata assegnazione dei fondi di dotazione, ancorchè previsti e programmati, ma anche per quegli interventi previsti da altre leggi, in quanto, a parte la misura dei finanziamenti, i tempi relativi all'accoglimento o meno delle domande si sono protratti in modo tale da sfuggire ad ogni previsione.

Analoghe incertezze scaturiscono per i tempi della ristrutturazione funzionale dell'ente. Richiama in particolare la necessità di riorganizzare l'ente sulla base di gestioni autonome per i tre comparti principali di attività. Ognuno di questi tre gruppi di attività presenta le caratteristiche tipiche di attività economiche, alle quali si possono applicare i criteri di una gestione autonoma sotto il profilo organizzativo, economico e finanziario facente capo a distinte società operative, fermo restando il ruolo dell'ente per gli indirizzi generali, la programmazione, il controllo, i rapporti esterni con le amministrazioni vigilanti e con i soci promotori.

Tra i motivi principali che hanno indotto l'ente a prefigurare una siffatta riorganizzazione funzionale, oltre quello generale di adeguare la propria struttura a quella degli altri enti di gestione delle partecipazioni statali vi è quello di poter migliorare la qualità delle attività e di poterne misurare la redditività specifica. Ma senza la riforma normativa non è possibile andare avanti su questo terreno. In tali condizioni possono apparire obiettivamente minacciate in quale misura le possibilità di rilancio e sviluppo dell'ente nel conseguimento del suo principale obiettivo (investimenti adeguati per recuperare un eccezionale patrimonio pubblico e creare occupazione, sviluppo economico e sociale) in tempi tali da consentirgli di sfruttare le opportunità connesse alle contemporanee iniziative in programma per l'area flegrea e per Napoli.

Per sopperire alle difficoltà derivanti dalle incertezze delle fonti di finanziamenti l'ente accentuerà la propria iniziativa per attingere risorse anche in altre direzioni.

Da una parte, come già sta facendo, utilizzando le possibilità delle nuove norme in materia, cercherà di trarre il massimo rendimento dai suoi pur cospicui beni patrimoniali. Dall'altra, cercherà ogni possibilità per coinvolgere anche altri soggetti in iniziative produttive, partendo naturalmente da rapporti di sinergia con altri enti delle Partecipazioni statali, ma coinvolgendo, in ogni caso possibile, settori e soggetti privati.

Ringrazia per il contributo che la Commissione sta dando e darà a questa realtà, per Napoli e per il Mezzogiorno, che merita ogni sostegno nonchè il massimo impegno di tutti coloro che, ai diversi livelli di responsabilità, possono concorrere a consolidarla, rilanciarla e svilupparla.

Il presidente COVELLO dichiara aperto il dibattito sulla relazione svolta dal presidente dell'EAMO.

Il deputato PUMILIA propone che il dibattito sulla relazione svolta dal dottor Federico avvenga in sede di esame del programma pluriennale dell'Ente autonomo mostra d'oltremare.

(La Commissione concorda).

La seduta termina alle 10,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione permanente:

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis) (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897): *rinvio dell'emissione del parere.*

RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016): *rinvio dell'emissione del parere.*

COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024): *parere favorevole.*

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2173) (risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati): *parere favorevole.*

DELL'OSSO ed altri. - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904): *parere favorevole.*

alla 9^a Commissione permanente:

LOPS. - Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925); BUSSETTI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697): *parere favorevole con osservazioni su testo unificato.*

alla 10^a Commissione permanente:

BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411): *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti.*

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 4 APRILE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2214), approvato dalla Camera dei deputati (parere richiesto dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento): *parere contrario.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 5 aprile 1990, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VOLPONI ed altri. - Nuovi principi e norme in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (522).
 - SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali all'estero (987).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 aprile 1990, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CORLEONE ed altri. - Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con

popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307).

- BOBBIO ed altri. - Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).
- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO (5^a)

Giovedì 5 aprile 1990, ore 15,30

Procedure informative

- Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Ragioniere Generale dello Stato, in relazione al disegno di legge n. 1203-bis, recante delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonché dei bilanci degli enti pubblici.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 5 aprile 1990, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2209).
 - Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia (2060).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897*).
- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897*).
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

VI. Esame del disegno di legge:

- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024)-

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).
- Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale (1931).
- Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (2063).
- Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (2088).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DELL'OSSO ed altri. - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904).

III. Discussione del disegno di legge:

- Forfetizzazione degli interessi dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti (1976).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 5 aprile 1990, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965).

- Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 5 aprile 1990, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOPS ed altri. - Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925).

- BUSSETI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
- MORA ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1695).
- COVIELLO ed altri. - Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 5 aprile 1990, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545).
- FONTANA ed altri. - Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina

dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).

- LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).
- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

Giovedì 5 aprile 1990, ore 9,30

- Audizione del presidente dell'Eni in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 5 aprile 1990, ore 9

- Audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).